

THE
CARDOZO ELECTRONIC
LAW BULLETIN

SPRING – SUMMER 2020

LAW AND THE HUMANITIES IN
A TIME OF CLIMATE CHANGE

Matteo Nicolini

STATO DI EMERGENZA,
LIBERTÀ FONDAMENTALI E DIRITTO ALLA
BI-GENITORIALITÀ NELLE FAMIGLIE
IN CRISI AI TEMPI DEL COVID-19

Alessandra Pera

ESPLORAZIONE SPAZIALE
E NUOVE FORME DI APPARTENENZA:
SPUNTI COMPARATIVI

Sirio Zolea

AMBIENTE E TUTELA INDIVIDUALE
INTERGENERAZIONALE

Gabriella Marcatajo

THE
CARDOZO ELECTRONIC
LAW BULLETIN

SPRING - SUMMER 2020

LAW AND THE HUMANITIES IN
A TIME OF CLIMATE CHANGE

Matteo Nicolini

STATO DI EMERGENZA,
LIBERTÀ FONDAMENTALI E DIRITTO ALLA
BI-GENITORIALITÀ NELLE FAMIGLIE
IN CRISI AI TEMPI DEL COVID-19

Alessandra Pera

ESPLORAZIONE SPAZIALE
E NUOVE FORME DI APPARTENENZA:
SPUNTI COMPARATIVI

Sirio Zolea

AMBIENTE E TUTELA INDIVIDUALE
INTERGENERAZIONALE

Gabriella Marcatajo

THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN

VOLUME XXVI

SPRING - SUMMER 2020

NUMBER 1

CONTENTS

ARTICLES

LAW AND THE HUMANITIES IN
A TIME OF CLIMATE CHANGE

Matteo Nicolini

STATO DI EMERGENZA,
LIBERTÀ FONDAMENTALI E DIRITTO ALLA
BI-GENITORIALITÀ NELLE FAMIGLIE
IN CRISI AI TEMPI DEL COVID-19

Alessandra Pera

ESPLORAZIONE SPAZIALE
E NUOVE FORME DI APPARTENENZA:
SPUNTI COMPARATIVI

Sirio Zolea

AMBIENTE E TUTELA INDIVIDUALE
INTERGENERAZIONALE

Gabriella Marcatajo

The Cardozo Law Bulletin is a peer-reviewed, English and Italian language journal concerned to provide an international forum for academic research exploring the thresholds of legal theory, judicial practice and public policy, where the use of a 'comparative law and literature' approach becomes crucial to the understanding of Law as a complex order.

The Cardozo Law Bulletin, established in 1995 as one of the world first Law Journals on the Web, invites the submission of essays, topical article, comments, critical reviews, which will be evaluated by an independent committee of referees on the basis of their quality of scholarship, originality, and contribution to reshaping legal views and perspectives.

<http://www.jus.unitn.it/cardozo/>

CHIEF EDITOR: Pier Giuseppe Monateri

ALL PAPERS SUBMITTED TO *THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN* ARE SUBJECT TO DOUBLE BLIND PEER REVIEW AND TO THE APPROVAL OF THE STEERING COMMITTEE.

AMBIENTE E TUTELA INDIVIDUALE INTERGENERAZIONALE

Gabriella Marcatajo

SOMMARIO: 1. L'emersione dell'interesse ambientale nel nuovo orizzonte personalista segnato dal principio dello sviluppo sostenibile ed il problema della tutela privatistica. – 2. La prospettiva esistenziale nel dibattito sulla nozione di ambiente. L'ambiente come diritto della persona, dovere di solidarietà e valore trasversale. – 3. L'ambiente nella teoria dei beni. – 4. Spunti significativi dal nuovo approccio culturale. L'ambiente come bene comune. – 5. Beni comuni e danno ambientale esistenziale: verso una tutela individuale nella prospettiva della solidarietà intergenerazionale.

1. La questione ambientale, entrata da parecchi anni a pieno titolo nell'agenda del giurista, come in quella dei governi e delle cronache interne e internazionali, pone oggi problemi civilistici di crescente rilevanza. Se è vero che vocaboli come “comunità ecologica”, “sviluppo sostenibile”, “diritti delle generazioni future” fanno ormai legittimamente parte del lessico giuridico, è altrettanto indubbio che non si tratta semplicemente dell'acquisizione di nuovi lessemi, ma della nascita di un rivoluzionario paradigma, in grado di determinare un radicale ed epocale mutamento di prospettiva nell'inquadramento di molti dei fondamentali istituti del diritto civile.

Il giurista oggi non può che essere “ecologico”, se non vuole esimersi dal compito che è chiamato a svolgere, di interprete dei fenomeni del suo tempo, senza che il fregio appaia così rivoluzionario.

Se il ruolo del diritto è quello di risolvere conflitti di interesse, l'interesse ambientale, posto al vertice della scala valoriale ordinamentale, interna ed internazionale¹, permea la gran parte delle questioni giuridiche, in collisione, anche solo apparente, con una variegata serie di interessi di pari rango. L'opera di bilanciamento, che le Corti interne ed europee sono chiamate di continuo a svolgere, segna l'evoluzione del diritto del nostro tempo, la cui sapienza, in nome del criterio cardine della ragionevolezza e della gerarchia assiologica sottesa al tessuto normativo, impone un nuovo approccio.

L'emersione dell'interesse ambientale si inquadra, com'è noto, in quell'opzione culturale personalista e solidarista², sposata

¹ Particolarmente significativa, in questa direzione, la recente decisione della Corte d'Appello inglese che, in accoglimento delle tesi ambientaliste, ha bocciato il progetto di costruzione di una terza pista nell'aeroporto di Heathrow, dichiarando che il governo ha illegalmente trascurato i suoi impegni per ridurre le emissioni di carbonio e proteggere il pianeta da temperature pericolosamente elevate. (The Court of Appeal (Civil Division) – Live streaming of court hearings- 17th – 18th March 2020 in *www.Judiciary.uk/you- and -the -judiciary/going-to-court/court-of -appeal-home/the- court-of -appeal-civil-division- live-streaming-of-court-hearings*)

“Britain’s Court of Appeal issued a landmark ruling on Thursday that stymied plans to build a third runway at Heathrow Airport in London, declaring that the government illegally neglected its commitments to reduce carbon emissions and protect the planet from dangerously high temperatures. The ruling, among the first in the world to measure a state’s infrastructure plans specifically against its promises under the Paris Agreement on climate change, threw the expansion of Heathrow into doubt and opened up a new frontier for legal challenges to major projects in Britain and around the world”. (*www.nytimes.com/2020/02/27/world/europe/heathrow-airport-third-runway-uk.html*)

² Una tale consacrazione al livello europeo è frutto di una evoluzione relativamente recente. La centralità della persona nell'azione comunitaria, originariamente trascurata in ragione del primeggiare di una logica mercantile, funzionale agli obiettivi fondativi della stessa Comunità europea, inizia ad avere le prime affermazioni, nel Trattato di Maastricht (17 febbraio 1992), con la enunciazione normativa del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali come garantiti dalla Cedu, risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario (art. 6, § 2). È solo con l'avvento della Carta di Nizza (7 dicembre 2000), successivamente adottata a Strasburgo (12 dicembre 2007), che, in forza

magistralmente dalla nostra Carta costituzionale e costituente il substrato culturale su cui poggiano le fondamenta dei principi costituzionali europei consacrati nei Trattati e nei diversi documenti internazionali sottoscritti³. Laddove l'interesse ambientale entri in collisione, ora con il diritto al paesaggio⁴, ora

del riformato art. 6, § 1, Tratt. UE, ad opera del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009), la persona e la tutela dei suoi diritti fondamentali sono poste ufficialmente al centro del sistema, rivoluzionando radicalmente la scala dei valori fino ad allora imperante, quanto meno in termini di azione comunitaria. Per un'attenta ricostruzione del principio personalista in ambito nazionale ed europeo, vedi Perlingieri, Pietro. *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3^a ed., Napoli, 2006, p. 715 ss.; Id., *Individualismo e personalismo nella Carta europea*, G. Vettori (a cura di), *Carta europea e diritti dei privati*, Padova, 2002, p. 333 s.; Scalisi, V. *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio "personalista" in Italia e nell'Unione europea*, Riv. dir. civ., 2010, p. 145 ss.; Manzella, A. *Dal mercato ai diritti*, Manzella, A. Melograni, P. Paciotti, E. e Rodotà, S. *Riscrivere i diritti in Europa*, Bologna, 2001, p. 30 ss.; Barbera, A. *La carta europea dei diritti e la Costituzione italiana*, Aa.Vv., *La libertà e i diritti nella prospettiva europea*, Padova, 2002, p. 117; Silvestri, G. *Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali*, Scalisi V.(a cura di), *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, Milano, 2007, p. 62 ss.; Id., *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, p. 493 ss.

³ All'ambiente, com'è noto, è dedicato il titolo XX del Trattato FUE che indica agli artt. 191-193 (Tratt. FUE) gli obiettivi del miglioramento della qualità dell'ambiente e del suo elevato livello di tutela sancito all'art. 3 i quali vengono perseguiti attraverso lo snodo dei principi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte del danno ambientale e del chi inquina paga, nonché dello sviluppo sostenibile. L'art. 37 della Carta UE nel capo IV intitolato alla solidarietà precisa, infatti, che "un elevato livello di tutela dell'ambiente ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile consacrato agli artt. 3 Tratt. UE e 11 Tratt. FUE.

⁴ Con riferimento al conflitto tra il diritto all'ambiente salubre ed il diritto al paesaggio, in relazione alla costruzione di parchi eolici, quali fonti di energia rinnovabile in zone sottoposte per lo più a vincoli paesaggistici, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente deve risolversi, non in virtù di una gerarchia assiologica assoluta, ma "mediante una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, non potendosi configurare alcuna preminenza valoriale, né in un senso, (a favore del paesaggio), né nell'altro, (a favore dell'ambiente e del diritto alla salute o

con il diritto di proprietà⁵, ora con il diritto al lavoro ed alla all'iniziativa economica⁶, i criteri per un equo, ragionevole e

del diritto di impresa economica)"(Tar Molise 8. Aprile 2009 n.115, in *ambientediritto.it*). Sulla stessa linea si afferma che: " nel possibile conflitto fra le esigenze correlate all'esercizio dell'attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica, e quelle sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio), l'amministrazione deve, in particolare, ricercare non il totale sacrificio delle une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria (..), ma una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze dell'impresa e quelle afferenti a valori non economici, tutte rilevanti in sede esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione della dell'attività imprenditoriale" (TAR Palermo 28 settembre 2005 n. 1671, in *ambientediritto.it*).

⁵ Allorquando la costruzione di un parco Eolico venga ad incidere su interessi di proprietà privata, il conflitto tra l'interesse all'ambiente salubre ed il diritto di proprietà, non può che vedere quest'ultimo soccombere dinanzi alla prevalenza di un bene fondamentale, qual è l'ambiente salubre. In questi termini la giurisprudenza amministrativa ha considerato "assolutamente prevalente l'interesse pubblico alla sfruttamento delle fonti di energia alternativa rinnovabile rispetto agli interessi meramente dominicali dei soggetti proprietari delle aree ove dovrà essere ubicato l'impianto" (TAR Campania – Napoli 16 marzo.2010 n. 1479, in *ambientediritto.it*)

⁶ In particolare, in riferimento all'ormai noto caso dell'ex Ilva di Taranto, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del Decreto Salva Ilva, sotto il profilo della presunta lesione del diritto all'ambiente ed alla salute dei cittadini coinvolti, in nome del diritto all'occupazione ed all'iniziativa economica di un complesso industriale qualificato ad alto valore strategico nazionale, ha dichiarato: " La *ratio* della disciplina censurata consiste nella realizzazione d un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso". In questa prospettiva, secondo i giudici della Consulta, il riconoscimento dell'ambiente e della salute, come valori primari e assoluti, comporta che essi "non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico, e non prefissato in anticipo, deve essere valutato dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tali da

ponderato bilanciamento, pur escludendo gerarchie assolute, trattandosi di interessi costituzionali parimenti fondamentali, finiscono, pur sempre, col far capo a quel valore supremo della Dignità, imperativo categorico di una rivoluzione personalista e solidarista che ha plasmato il tessuto valoriale ordinamentale, ponendo la persona e la sua tutela all'apice della gerarchia assiologica⁷.

Nella società personalista e solidarista, disegnata dalle intenzioni del legislatore interno ed europeo, la tutela dei bisogni della persona, per così dire "sociale", quale membro, cioè, di una collettività allargata, orientata ad un benessere esistenziale, piuttosto che consumistico, non può che reclamare l'adempimento di doveri di solidarietà collettiva, in una prospettiva dinamica estesa diacronicamente alle generazioni future, secondo un principio di solidarietà intergenerazionale che impone nuovi scenari⁸.

Il benessere esistenziale, quale modalità dell'essere, relegando l'emancipazione dai bisogni, ad una pericolosa illusione della società dei consumi, incentrato sull'egoismo dell'avere e sulla logica dell'esclusione, si alimenta, all'opposto, nella condivisione solidale e doverosa di un interesse comune.

La soddisfazione dell'interesse individuale ambientale, in quanto frazione dell'interesse collettivo viene a coincidere con la soddisfazione di quest'ultimo. Passando attraverso l'adempimento di un dovere di solidarietà collettiva, diviene un tutt'uno con la realizzazione dell'interesse collettivo, in una logica di condivisione aperta alla collettività intergenerazionale.

non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale" (Corte cost. 9 maggio 2013 n. 85, in *giurcost.org*).

⁷ Vedi, per tutti, Perlingieri, P. *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, Napoli, 2007; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 715 ss.

⁸ Sul tema Bifulco, R. *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano 2008. Lombardi R. *Ambiente e mercato: note minime per una nuova prospettiva di indagine sui beni comuni*, in Ferrara, R. e Sandulli, M. A. *Trattato di diritto dell'ambiente*, I, Milano, 2014, p.76

Il mutamento di prospettiva è evidente. Se è vero che “la modalità dell’esistenza secondo l’avere rende cose, sia il soggetto, che l’oggetto”, la modalità dell’esistenza, improntata alla logica dell’essere, giunge sino a personificare i beni funzionali alle esigenze delle persone, valorizzandone la tutela, secondo logiche alternative premianti lo sviluppo della persona.

Evidenti e particolarmente significative, come vedremo, si rivelano, allora, le suggestioni provenienti dalla teoria dei beni comuni.

Nella società personalista e solidarista il benessere della persona, compendiato nel rispetto della sua dignità, non costituisce solo un limite all’iniziativa economica privata, ma diviene la stella polare diretta ad orientare la stessa verso una idea nuova di sviluppo, che passa dal rispetto della qualità della vita e dalla razionale distribuzione delle risorse naturali.

Il nuovo approccio culturale trova la sua etichetta giuridica nel principio c.d. dello sviluppo sostenibile, che, recependo una serie di antecedenti internazionali trova, oggi, nel Trattato, la sua collazione apicale, divenendo uno dei principi fondanti la politica comunitaria ambientale, il filo conduttore delle differenti competenze in materia⁹. L’art. 37 della Carta UE, nel capo IV

⁹ Il principio dello sviluppo sostenibile è sancito in diversi trattati internazionali ed in molte costituzioni europee. Già con la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull’ambiente umano, all’art. 1 si affermava che “l’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l’ambiente a favore delle generazioni presenti e future”. Definito nel 1987, nel rapporto “*Our common Future*” o “Rapporto *Brundtland*”, come “lo sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere le possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”, viene poi proclamato, dalla Dichiarazione di Rio del 1992, su ambiente e sviluppo, che all’art. 1 dichiara: “gli esseri umani sono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile”. Nella medesima direzione la Convenzione di Aarhus del 1998, nell’affermare che “un’adeguata tutela dell’ambiente è indispensabile per il benessere umano e per il godimento dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita”, e” ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l’ambiente, individualmente o collettivamente, nell’interesse delle generazioni presenti e future”.

intitolato alla solidarietà precisa, infatti, che “un elevato livello di tutela dell’ambiente ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile, consacrato agli artt. 3 Tratt. UE¹⁰ e 11 Tratt. FUE¹¹. Su questa scia, l’art. 3 quater c.a., a seguito della modifica introdotta dal d.lg. 4/08, dichiara che “Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché, nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo, si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro”.

Nell’orizzonte segnato dallo sviluppo sostenibile, la dialettica tra ambiente e sviluppo cessa di essere conflittuale e diviene sinergica verso un obiettivo comune segnato da una nuova idea di progresso che, se non vuole tradursi in regresso, non può che essere ecologicamente sostenibile¹².

¹⁰ L’art. 3, comma 3, del Trattato UE così afferma: “L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”.

¹¹ L’art. 11 del Trattato FUE dichiara: “Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione. In particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”

¹² Sul punto vedi Pennasilico, M. (a cura di), *Contratto e ambiente. L’analisi ecologica del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 287ss, il quale rileva come la nozione porti con sé “tensioni antinomiche”, individuando il problema centrale nello stabilire se la “la tutela ambientale sia ancillare allo sviluppo o

Uno sviluppo che generi progresso dovrà passare attraverso la conservazione equa e razionale delle risorse ambientali, il rispetto della qualità della vita, contemperando le aspettative di crescita delle generazioni future con il rispetto delle esigenze delle popolazioni in stato di crescita, con particolare riguardo a quelle popolazioni che vivono in stato di degrado.

Viene a delinearsi un concetto di solidarietà diacronica, che prevede una distribuzione equa in direzione, non solo delle popolazioni che allo stato attuale si trovano in condizioni di miseria, ma anche di quelle che in futuro potranno ritrovarsi nel bisogno, data la scarsità delle risorse. Lo sviluppo, si fa notare, “consiste non tanto nel possesso di tecnologie o beni materiali, quanto in un processo di trasformazione sociale che elimini le principali fonti di illibertà: fame, ignoranza, povertà, malattia, mancanza di democrazia e sfruttamento indiscriminato di risorse ambientali”¹³. Se è vero, come è stato scritto,¹⁴ che la povertà produce degrado ed il degrado produce povertà, solo uno sviluppo che rispetti la persona, tutelando la qualità della sua vita, può generare progresso. Conservazione delle risorse e rispetto della qualità della vita umana divengono, allora, gli elementi necessari per realizzare un progresso in grado di garantire benessere e promuovere lo sviluppo della persona¹⁵.

se, al contrario, lo sviluppo sia strumentale alla tutela dell’ambiente, al punto da definirsi, in una prospettiva rovesciata, come “protezione sostenibile”, l’esigenza prioritaria di evitare il sacrificio dell’ambiente fino al limite della sostenibilità”.

¹³ Pennasilico, M. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, Napoli, 2014, p.47, il quale fa riferimento alla Dichiarazione sul diritto allo sviluppo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre delle nazioni unite che così afferma: “il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile per effetto del quale ciascun uomo e tutti i popoli hanno diritto di partecipare e contribuire allo sviluppo economico, sociale, politico e culturale nel quale tutti i diritti umani e le libertà fondamentali possono essere pienamente realizzati”.

¹⁴ Così si afferma nel Rapporto “*Our common Future*” o “Rapporto *Brundtland*” del 1987.

¹⁵ Perlingieri, P. *Persona, ambiente e sviluppo*, in Pennasilico, M. (a cura di), *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica del diritto contrattuale*, cit., p. 321ss., il quale

In questo quadro, si colloca uno dei problemi maggiormente dibattuti in ambito ambientale, riguardante la carenza di protezione individuale di fronte a fenomeni di danno ambientale¹⁶, laddove la scelta operata dal legislatore interno ed

rileva come lo sviluppo è “sostenibile” quando garantisce il pieno e libero sviluppo della persona umana.

¹⁶ Sul danno ambientale senza pretesa di completezza, vedi, tra gli altri, E. Leccese, *Danno all'ambiente e danno alla persona*, Milano, 2011; ID., *Il diritto all'ambiente come diritto della personalità*, in Pennasilico M. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 58 ss.; Salanitro, U. *Tutela dell'ambiente*, Roma, 2009; Pozzo, B. *La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina*, Riv. giur. amb., 2007, p. 3 ss.; ID., *Danno ambientale ed imputazione della responsabilità. Esperienze giuridiche a confronto*, Milano, 1996; ID., voce *Ambiente (Strumenti privatistici di tutela dell')*, Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., II, I, Torino, 2003, p.93 ss.; Bona, F. - Migliorati, G. *Il danno non patrimoniale da disastro ambientale: la svolta delle Sezioni unite*, Giur. it., 2003, p. 691 ss.; Prati, L. *Diritto alla salubrità dell'ambiente e danno esistenziale in rapporto alla direttiva 35/2004/CE*; Giampietro, F. (a cura di), *La responsabilità per danno all'ambiente. L'attuazione della direttiva 2004/35/CE*, Milano, 2006, p. 86 ss.; Spantigati, F. *Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto dell'ambiente*, Riv. giur. amb., 1999, p. 227; Rodotà, S. *Introduzione, La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Atti del convegno di Milano, 17-18 dicembre 1976, Milano, 1978, p. 20; ID. *Relazione introduttiva*, Perlingieri, P. (a cura di), *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, Napoli, 1991, p. 16 ss.; Patti, S. *La quantificazione del danno ambientale*, Busnelli. F.D. - Patti, S. *Danno e responsabilità civile*, III ed., Torino, 2013, p.133; ID. *Diritto all'ambiente e tutela della persona*, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, c. 864; ID. Pennasilico, M., (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 46; Pozzo, B. (a cura di), *La responsabilità ambientale. La nuova Direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale*, Milano, 2005; ID., *La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina*, Riv. giur. amb., 2007, p. 815 ss.; F. Giampietro, F. (a cura di), *La responsabilità per danno all'ambiente*, cit.; Id., *Il danno ambientale tra l'art. 18 legge n. 349/86 ed il regime ordinario del codice civile*, in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 780; Salanitro, U. *Il danno ambientale*, Roma, 2009; Brambilla, P. *Le sanzioni ambientali in Italia*, in Riv. giur. amb., 2008, p. 19 ss.; Nicotra, A. e Salanitro, U. (a cura di), *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, Torino, 2010; Castronovo, C. *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 741 ss.; ID., *La natura del danno all'ambiente e i criteri di imputazione della responsabilità*, in Nicotra, A. e Salanitro, U. (a cura di), *op. cit.*, p. 127; Meli, M. *Il principio “chi inquina paga” nel codice dell'ambiente*, Nicotra, A. e Salanitro, U. (a cura di), *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, cit., p. 69s.; Ferri, A. *Prospettive civilistiche e danno ambientale. Prevenzione e riparazione nel c.d.*

europeo verso una dimensione pubblicistica della tutela sembra escludere a prima vista ogni forma di protezione privatistica del bene ambiente, negando ai privati la possibilità di una legittimazione individuale¹⁷.

La direttiva 2004/35, al considerando 25, precisa, infatti, che “Ferma restando la pertinente legislazione nazionale la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto ad essere indennizzati

Codice dell'ambiente, Resp. civ., 2007, p. 390 ss.; Tomassetti, A. *Il danno ambientale*, ivi, p. 101 ss.; Costanzo, P. e Pellizer, F. *Commentario al codice dell'ambiente*, Padova, 2007, p. 853 ss.; Festa, G. *Risarcimento del danno ambientale*, Dig. pubbl., Agg., Torino, 2008, p. 416 ss.; Fimiani, P. *Le nuove norme sul danno ambientale*, Milano, 2006; Boccone, G. *Responsabilità e risarcimento per danno ambientale*, Rimini, 2006; Lugaresi, N. e Bertazzo, S. *Nuovo codice dell'ambiente con commento e giurisprudenza*, Rimini, 2008, p. 1202 ss.; N. Lugaresi, *Diritto dell'ambiente*, Padova, 2008; Villani, U. *Il danno ambientale e le recenti modifiche del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) nel sistema della responsabilità civile*, Resp. civ., 2008, p. 2173; Tommasini, R. *Codice dell'ambiente e tutela della persona*, in Tommasini, R. (a cura di) *La responsabilità civile del terzo millennio*, Torino, 2000, p. 365ss.; Lamanuzzi, A. *Il danno ambientale*, Napoli, 2002, Per i contributi meno recenti, si segnalano: Batà, A. *Le nuove frontiere del danno ambientale*, Corr. giur., 1995, p. 1146; Franzoni, M. *Il danno all'ambiente*, in *Contr. impr.*, 1992, p. 1026 s.; Luminoso, A. *Sulla natura della responsabilità per danno all'ambiente*, ivi, 1989, p. 909 ss.; Alpa, G. *Pubblico e privato alle origini del danno ambientale*, ivi, 1987, p. 685 ss.; Busnelli, F.D. *La parabola della responsabilità civile*, Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 643 ss. Libertini, M. *Le nuove frontiere del danno risarcibile*, *Contr. impr.*, 1987, p. 122-123, Id., *La nuova disciplina del danno ambientale e i problemi generali del diritto dell'ambiente*, Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 55ss.; Maddalena, P. *Il diritto all'ambiente e i diritti dell'ambiente nella costruzione della teoria del risarcimento del danno pubblico ambientale*, Riv. giur. amb., 1990, p. 471; Minervini, E. *Danno ambientale e responsabilità «individuale»*, Giur. it., 1988, IV, c. 29 ss.; Bigliuzzi Geri, L. *A proposito di danno ambientale ex art. 18. L. 18 luglio 1986, n. 349 e di responsabilità civile*, Pol. Dir., 1987, p. 253ss.; Salvi, C. *La tutela civile dell'ambiente, diritto individuale o interesse collettivo?*, Giur.it., 1980, I, 1, c. 871; Torregrossa, G. *Profili della tutela dell'ambiente*, Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, p. 1390. Di Giovanni, F. *Strumenti privatistici e tutela dell'“ambiente”*, Padova, 1982. Patti, S. *Ambiente (tutela civilistica)*, *Diz. dir. priv.*, 1. *Diritto civile*, Milano, 1980; Id., *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979.; Lener, A. *Ecologia, persona, solidarietà: un nuovo ruolo del diritto civile*, Lipari, N. (a cura di), *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, Roma-Bari, 1974, p. 336; Lipari, N. Costantino, M. Cotturri, G. Jannarelli, A. Pardolesi, R. Piepoli, G. N. Scannicchio, N. e Sodo, A. *Il problema dell'uomo nell'ambiente*, ivi, p. 79 s.

in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno”. Le persone che sono state o che possono essere pregiudicate dovrebbero essere legittimate a chiedere all’autorità competente di agire”¹⁸. E nel recepire la direttiva comunitaria, l’art. 311 del codice italiano all’ambiente, (d.lg. 152/2006) individua, com’è noto, al comma 1, nel Ministro dell’ambiente, del territorio e della tutela del mare, l’autorità competente ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno ambientale, escludendo ogni legittimazione dei privati”¹⁹.

Sebbene la questione ambiente si collochi oggi nell’area pubblicistica, con una netta scelta di campo operata dal legislatore interno ed europeo che sembra recidere a monte qualsiasi forma di contaminazione privatistica, una tale soluzione continua a mostrare pericolosi vuoti di tutela. A ben vedere, tuttavia, è la stessa tenuta dei *distinguo* tra diritto pubblico e diritto privato a venire in discussione, proprio a seguito dell’irrompere sulla scena di quella controversa figura, che è il danno ambientale, le cui peculiarità finiscono coll’offuscare i confini dei presunti steccati. Per di più, dinanzi alla affermazione legislativa di una tutela pubblicistica, che sembrerebbe negare spazio ad ogni situazione soggettiva individuale azionabile in giudizio, sempre maggiori aperture provengono, come vedremo, dalla giurisprudenza di Strasburgo, la quale ormai da tempo si orienta in senso contrario.

Le riflessioni che seguono, pertanto, muovendo dalla prospettiva segnata dalla nuova assiologia ordinamentale, si propongono piuttosto di ricavare la possibilità di una legittimazione individuale dal tessuto valoriale ordinamentale e da quella rivoluzione culturale cui ha contribuito l’insorgere stesso dell’interesse ambientale. In particolare, quel che si cercherà di dimostrare è che una tale possibilità passi da una

¹⁹ Art. 311 c.a.”1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto”.

coerente configurazione del bene ambiente, la cui la vocazione esistenzialista viene ad assumere la veste di bene comune²⁰.

La ricostruzione del danno ambientale nei termini del danno ambientale esistenziale²¹, quale figura paradigmatica e innovatrice dell'intera categoria, trova, infatti, nella teoria dei beni comuni spunti di significativa rilevanza, consentendo di coniugare le diverse visuali di quello che si rivela un approccio comune.

Una tale operazione verrebbe, peraltro, ad essere legittimata proprio da quella costante assenza definitiva, imputabile forse ad un preciso e non dichiarato intento emergente tra le pieghe di un sistema assiologico, sotteso al tessuto normativo, che non può ignorarne la rilevanza. Sembrerebbe, in sostanza, che l'assenza di una definizione legislativa nasconda la volontà di collocare la ricostruzione del concetto di ambiente in altri ambiti, fuori cioè da un recinto legislativo che circoscriva la tutela ad una dimensione pubblicistica, dimostrandone la sua trascendenza laddove, peraltro, è la stessa direttiva ai considerando 11 e 14 a lasciare impregiudicata una tale possibilità²².

E', infatti, dalla ricostruzione di un concetto di ambiente al di fuori di una legislazione di matrice pubblicistica che potrà

²⁰ Sul punto vedi Perlingieri, P. *Persona, ambiente e sviluppo*, in Pennasilico, M. (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica del diritto contrattuale*, cit., p. 321ss., il quale rileva come l'ambiente non debba essere studiato come fenomeno a sé, definito sotto il profilo naturalistico. L'ambiente- afferma l'autore - è vita da proteggere al fine di consentire il pieno e libero sviluppo della persona umana; si che occorre evitare di leggere i principi fondamentali del sistema ordinamentale alla luce delle disposizioni del codice dell'ambiente. E' quest'ultimo che va letto alla luce dei principi fondamentali, soprattutto costituzionali e internazionali.

²¹ Si rinvia a Marcatajo, G. *Il danno ambientale esistenziale*, Napoli, 2016, p. 9 ss.

²² Il Cons. 11. dichiara "La presente direttiva si prefigge di prevenire e riparare il danno ambientale e non riguarda i diritti a risarcimento del danno tradizionale riconosciuti dai pertinenti accordi internazionali che disciplinano la responsabilità" civile. Al cons 14 si afferma "La presente direttiva non si applica ai casi di lesioni personali, al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche e non pregiudica qualsiasi diritto concernente questi tipi di danni".

ricavarsi la possibilità di una tutela privatistica alternativa ed è, dunque, da una tale ricostruzione che bisogna partire.

2. Il corretto inquadramento di qualsivoglia problema giuridico risulta apparentemente facilitato dall'esistenza di un rigore definitorio che, quanto meno sul piano descrittivo, lascia minori margini alla discrezionalità interpretativa. Presente una definizione, l'indagine ermeneutica prenderà comunque le mosse dall'analisi della stessa, dal cui nucleo di verità più difficilmente potrà prescindere, quali che siano gli esiti ricostruttivi. Il compito, in una prima fase dell'iter interpretativo, sarà certamente agevolato dalla ampiezza di un tale zoccolo duro, inversamente proporzionale ai margini dell'autonomia interpretativa. Ma si tratterà di una facilitazione soltanto apparente.

Vero è, infatti, che il più delle volte le definizioni, se incoerenti con la prassi o con la storia che ha contribuito alla loro venuta ad esistenza, possono rivelarsi pericolose gabbie, il cui smantellamento finisce con giustificare operazioni spesso arbitrarie, pur se le stesse, presente una definizione, risultano forse maggiormente intercettabili.

Per converso un'assenza definitoria importante, responsabilizza maggiormente l'interprete verso inquadramenti coerenti, riducendo le possibilità di esiti arbitrari, anche se rende più difficile tracciarne a monte gli argini di legittimazione.

In altri termini, se non può escludersi che un'assenza definitoria importante, finisca con aprire il varco alla coesistenza di esiti ricostruttivi non sempre legittimi, per i quali non può porsi, se non a valle, un problema di legittimazione, deve convenirsi sulla sua valenza significativa. E quel che è avvenuto in materia ambientale, dove il rumore provocato dall'assenza di una definizione legislativa a tutti i livelli ordinamentali se, per un verso, non ha scongiurato il rischio di esiti incoerenti, esponendosi a chiaroscuri non sempre solvibili²³, per altro verso, ha fornito al

²³ Sul punto vedi Gambaro, A. *I beni*, A. Gambaro, *I beni*, Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu, A. – Messineo, F. Mengoni, L. Milano 2012, p.381, il quale afferma come “sia prima che, seppur stranamente dopo la legge 349/

dibattito preziosi contributi, contribuendo alla sua evoluzione, fin dal suo inquadramento teorico.

È proprio da tale assenza, come anticipato, che muove il tentativo di affidare la configurazione del concetto di ambiente ad una dimensione più ampia, che trascenda l'ambito normativo incentrato su una tutela pubblicistica, al fine di aprire la strada ad una ricostruzione che possa legittimare tipi di tutela alternativi rispetto a quella normativamente prevista. Quel che si tenterà di dimostrare è che, nonostante il contrario dettato normativo che depone nel senso dell'esclusività della tutela pubblicistica, una tale possibilità appare in qualche modo garantita, se non autorizzata, dallo stesso tessuto normativo, dal quale, complice l'assenza di una definizione, possono trarsi significativi indici in tale direzione.

Nessuna definizione legislativa compare, tanto nelle fonti interne, quanto in quelle comunitarie, pur all'interno di una dettagliata e articolata normativa di tutela contro il danno ambientale. Né il Trattato UE, né la direttiva 2004/35 sulla responsabilità per danno ambientale, né il codice dell'ambiente del 2006 prevedono, infatti, alcuna definizione, seppure chiari e concordanti appaiono gli spunti che da tali normative possono ricavarsi verso una precisa opzione valutativa.

All'ambiente, com'è noto, è dedicato il titolo XX del Trattato FUE, che indica, agli artt. 191-193 (Tratt. FUE), gli obiettivi del miglioramento della qualità dell'ambiente e del suo elevato livello di tutela, sancito all'art. 3. L'art. 2 del codice dell'ambiente (d.lg 152/2006) individua, chiaramente, tra le finalità della normativa "la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali". Già in precedenza la legge del 1986 n.349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, esordiva indicando, all'art. 1, tra i compiti del Ministero quello di "assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della

1986 gli interpreti nazionali italiani si siano sentiti totalmente liberi di intendere la nozione di ambiente ciascuno a proprio modo".

collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento”.

Da tali indici emerge, chiaramente, la stretta correlazione, posta dal legislatore, tra la difesa dell'ambiente ed il miglioramento della qualità della vita umana. Se ciò è vero, pur non definendolo espressamente, il legislatore sembra propendere, indubbiamente, per una concezione personalista dell'ambiente, come bene inerente alla persona, lasciando intendere una concezione di ambiente quale elemento della qualità della vita individuale e collettiva, attuale e futura.

Una tale impostazione sottesa, peraltro, allo stesso principio dello sviluppo sostenibile, colloca la tutela ambientale nella prospettiva diacronica di strumento di protezione della qualità di vita delle generazioni future. L'ambiente si configura come condizione esistenziale, elemento fondamentale per una dignitosa esistenza delle persone presenti e future.

In questa direzione si è mossa la giurisprudenza italiana chiamata a pronunciarsi, fin dall'entrata in scena del danno ambientale nell'orizzonte giuridico del civilista, rintracciando nella Costituzione gli addentellati normativi necessari alla sua affermazione valoriale. L'ambiente, si afferma, “é protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che é necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti”²⁴. Famosa ormai è la sentenza manifesto in cui la Corte di Cassazione ha fondato la dimensione valoriale dell'ambiente sul tessuto normativo costituzionale²⁵.

²⁴ Corte. cost. 30 dicembre 1987, n. 641, in *Foro.it.*, 1988, I, c. 694, con nota di F. Giampietro, *Il danno all'ambiente innanzi alla Corte Costituzionale*, e ivi c. 1057 ss., con nota di G. Ponzanelli, *Corte costituzionale e responsabilità civile: rilievi di un privatista*.

²⁵ Cass. pen., 20 gennaio 1983, n. 421, Riv. giur. amb., 1986, p. 80. La Costituzione - affermano chiaramente i giudici di legittimità - «consente di ravvisare nell'ambiente un diritto fondamentale con un suo contenuto necessario di informazione, partecipazione e azione per ogni persona:

Com'è noto, in Italia, il dibattito sulla configurazione del bene ambiente si è polarizzato intorno a due concezioni di massima, divise intorno alla possibilità ontologica di una configurazione autonoma²⁶. Alla tesi negazionista di matrice pubblicistica²⁷ che, salvo qualche voce contraria²⁸, nega l'idea stessa di un bene

l'ambiente è "sede" della partecipazione (artt. 2, 3 e 5), ossia il luogo, l'occasione, lo strumento per l'esercizio dei diritti, ma anche dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale; l'ambiente è l'insieme degli aspetti naturali (paesaggio) e culturali (patrimonio storico e artistico della Nazione), tutelati espressamente dall'art. 9; l'ambiente è anche la salubrità dello spazio che ci circonda, che assicura il benessere psico-fisico individuale e collettivo, elevato alla dignità di "diritto dell'individuo e interesse della collettività" dall'art. 32; l'ambiente è possibilità di difesa dei diritti in giudizio per "tutti", come riconosce l'art. 24; l'ambiente è il sostrato fondamentale per l'apprendimento, l'insegnamento e lo sviluppo dell'arte e della scienza (artt. 33 e 34); l'ambiente si pone come un limite rispetto ad altri diritti pur importanti come il lavoro, la proprietà, l'iniziativa economica (artt. 35, 41, 42, 43, 44); come oggetto del coagularsi di forze politiche e sociali (art. 49)». Vedi anche Cass. pen. 3 ottobre 1983, (sn), Riv. pen., 1984, p. 527, dove si parla di «spazio vitale dell'uomo».

²⁶ Senza alcuna pretesa di completezza, in argomento, vedi, per tutti, Pugliatti, S. *Beni (teoria generale)*, Enc. dir., V, Milano, 1959, p. 164 ss.; Giannini, M.S. *Beni pubblici*, Roma, 1963; più di recente, e con puntuale attenzione anche alle problematiche ambientali, Sganga, C. *Dei beni in generale, Cod. civ. comm.* Schlesinger, P. - Busnelli, F.D. Milano, 2015, p. 60. In questo senso Gambaro, A. *I beni*, cit., p. 31. Farì, A. *Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della dimensione giuridica dell'ecosistema*, Napoli, 2013; Vesto, A. *I beni. Dall'appartenenza egoistica alla fruizione solidale*, Torino, 2014. Perfetti, L.R. *Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti e simboli*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, p. 19; Id., *Contributo ad una formulazione delle nozioni di paesaggio come simbolo e di ambiente come sistema ed alla critica delle nozioni tradizionali di cosa e bene in senso giuridico*, Alpa, G. Conte, G. Di Gregorio, V. Fusaro, A. e Perfetti, U. (a cura di), *Rischio di impresa e tutela dell'ambiente. Precauzione - responsabilità - assicurazione*, Napoli, 2012, p. 43, nota 24.

²⁷ Vedi Fonderico, F. *Ambiente*, Diz. dir. pubbl. Cassese, I, Milano, 2006, p. 204.

²⁸ Per la dottrina amministrativa, vedi Grassi, S. *Tutela dell'ambiente (dir. amm.)*, Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007, p. 1120, il quale definisce l'ambiente come «bene giuridico unitario, in quanto riconosciuto e tutelato da norme e come bene immateriale unitario, sebbene a varie componenti ciascuna delle quali può anche costituire isolatamente e separatamente oggetto di cura e di tutela, ma tutte nell'insieme riconducibili ad unità».

ambiente, attribuendogli una valenza meramente descrittiva, ha fatto fronte la dottrina civilistica la quale, seguendo gli input della Corte costituzionale, si è cimentata nella sua ricostruzione unitaria, offrendo un panorama assai variegato.

Secondo la tesi negazionista la nozione di ambiente si risolverebbe in un mero referente linguistico, allusivo a beni singoli non riducibili ad unità. Si tratta della nota concezione atomistica, esemplificata nello schema che scompone l'ambiente nelle tre componenti del paesaggio, risorse naturali, e urbanistica²⁹, attorno alle quali graviterebbero le norme attinenti, rispettivamente, alle bellezze naturali e paesaggistiche, alla difesa dagli inquinamenti e all'urbanistica³⁰. L'inesistenza di un interesse pubblico unitario alla tutela ambientale renderebbe necessariamente settoriale la relativa disciplina³¹, stante l'impossibilità ovvero l'inutilità del riferimento ad una nozione giuridica di ambiente. L'ambiente, si afferma in dottrina³², rilevarebbe non come concetto giuridico, economico o sociologico, ma piuttosto come «schema verbale dietro il quale stanno l'aria, le acque, il suolo, il mare, gli abitati, gli stabilimenti produttivi, le zone residenziali [...] tutte realtà, queste, con i relativi interessi, aventi natura, rilevanza ed aspetti di tutela così variegati e poliformi da non poter essere ricompresi in una categoria giuridica unitaria». Si tratterebbe, in sostanza, di una semplice etichetta sotto la quale raccogliere «aspetti vari ed

²⁹ Giannini, M. S. *«Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p. 22.

³⁰ Giannini, M.S. *«Ambiente»*, cit., p. 15 ss. Alle tre nozioni di ambiente corrisponderebbero, sul piano funzionale, tre distinte finalità: una finalità conservativa, connessa all'ambiente come paesaggio, zona del territorio e bene pubblico; una finalità preventiva o repressiva, connessa alla tutela dell'ambiente quale insieme di risorse naturali, teatro dell'azione aggressiva dell'uomo, che trasforma il legame uomo-ambiente in un rapporto aggressore-agredito, al quale l'ambiente reagisce divenendo a sua volta aggressore; e, infine, una finalità amministrativa di regolamentazione dell'assetto urbanistico, connessa alla terza accezione del bene ambiente.

³¹ Giannini, M.S. *«Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, cit., 1973, p.22.

³²Torregrossa, G. *Profili della tutela dell'ambiente*, cit., p. 1390.

eterogenei della protezione della persona (o anche del patrimonio)»³³.

Diverse e maggiormente convincenti, sul fronte opposto, le prospettazioni della tesi monistica che, muovendo, ora, da una concezione antropocentrica, che pone l'uomo al centro e colloca l'ambiente in una dimensione funzionale allo sviluppo della persona umana, ora da una rinnovata concezione biocentrica³⁴, che configura l'ambiente come interesse collettivo, «parallelo, convergente e non configgente» con l'interesse individuale di ogni singola persona, si cimenta nella ricostruzione unitaria della nozione di ambiente, dividendosi a seconda della configurazione oggettiva dello stesso come bene immateriale ovvero di una ricostruzione soggettiva dell'ambiente, quale diritto soggettivo della persona ed, al contempo, dovere sociale della collettività.

Nella configurazione unitaria, a ben vedere, le due prospettazioni non appaiono poi così inconciliabili, trattandosi di diversi angoli visuali da cui si coglie una medesima realtà unitaria. L'analisi del dibattito non può che muovere, tuttavia, da una precisazione doverosa in merito alle sue coordinate, che distingue il piano concettuale dell'ambiente come bene o valore, da quello relativo alla situazione soggettiva che sullo stesso insiste, nei termini di diritto della persona, in particolare, alla qualità dell'esistenza³⁵, salvo poi a coglierne la convergenza unitaria in una prospettiva esistenziale.

³³ Di Giovanni, F. *Strumenti privatistici e tutela dell'“ambiente”*, cit., p. 5, secondo il quale “ambiente” «è, invero, tutto ciò che circonda e condiziona la vita delle persone, sicché le possibili forme giuridiche della sua protezione coincidono con le forme giuridiche della protezione di interessi disparatissimi e non riconducibili ad alcuna unità che non sia esteriore e occasionale».

³⁴ Maddalena, P. *Il diritto all'ambiente e i diritti dell'ambiente nella costruzione della teoria del risarcimento del danno pubblico ambientale*, cit., p. 471, secondo il quale il principio biocentrico afferma la centralità dell'uomo in rapporto alla natura di cui è parte come «vertice della comunità biotica».

³⁵ Significativa, in tal senso, la pronuncia di Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, cit., con nota di Giampietro, F. *Il danno all'ambiente innanzi alla Corte Costituzionale*, e *ivi* c. 1057 ss., con nota di Ponzanelli, G. *Corte costituzionale e responsabilità civile: rilievi di un privatista*.

Se, infatti, quest'ultimo approccio, avente l'indiscusso merito di radicare l'ambiente in un fondamento costituzionale unitario, ravvisabile nell'art. 2 della Carta, idoneo, come tale, a cogliere la dimensione insieme personale e collettiva dell'ambiente, quale diritto sociale³⁶, andrebbe letto disgiuntamente dallo stesso approccio oggettivo, che lo identifica come bene immateriale³⁷, le due letture trovano, poi, il loro punto di convergenza in quella concezione valoriale che pone l'accento sul profilo relazionale. I due piani, cioè, sia pur doverosamente distinguibili, da un punto di vista teorico, possono, quindi, intersecarsi, ove si colga la dimensione della relazionalità, in cui sembra potersi tradurre l'ambiente come valore unitario, relazionale e trascendente, rivelandosi, al contempo, come bene "comune" individuale e collettivo, diritto della persona e dovere sociale di solidarietà. In quest'ottica, la conciliazione passerebbe attraverso il profilo di unitarietà in cui si compongono i diversi aspetti della relazione, quali profili strutturalmente intrinseci all'idea stessa di relazione.

Si tratta di quel processo di spiritualizzazione che, a fronte dell'opposto processo di materializzazione del bene paesaggio³⁸, vede l'ambiente, via via, affrancarsi dagli elementi materiali che lo compongono, per assurgere a sistema, quale relazione trascendente e inclusiva di tutto ciò che vale a comporre ed integrare l'idea dell'*habitat* umano e naturale³⁹. In questi termini,

³⁶ Perfetti, L.R. *Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti e simboli*, cit., 19; Id., *Contributo ad una formulazione delle nozioni di paesaggio come simbolo e di ambiente come sistema ed alla critica delle nozioni tradizionali di cosa e bene in senso giuridico*, cit., p. 43, nota 24.

³⁷ Vedi le riflessioni di Perfetti, L.R. *Premesse*, cit., p. 21, il quale reputa che l'ambiente «nella sua unitarietà trasloca nella topografia giurisprudenziale dalla casella del "bene materiale" a quella del "diritto soggettivo" la cui lesione è percepibile per via della menomazione della salubrità di un corpo (umano o di parte della natura)».

³⁸ Si veda Predieri, A. *Paesaggio*, Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, p. 503 ss.

³⁹ Sul punto, Perfetti, L.R. *op. ult. cit.*, p. 22, il quale intravede la contraddizione insita nel pensiero degli interpreti che, da un lato, raffigurano il paesaggio come «cosa materiale (mentre la sua protezione da parte dell'ordinamento lo coglie come un ideale, come sussistenza di un valore che sul sostrato della cosa dipinge un ideale riconoscibile solo dall'uomo in

del resto, sembra potersi leggere il complesso percorso tracciato dalla Corte costituzionale nel giungere all'elaborazione dell'ambiente come valore unitario⁴⁰.

Prima del riconoscimento normativo attuato con la riforma costituzionale del 2001, là dove l'ambiente viene "nominato" per la prima volta nella Costituzione, dottrina e giurisprudenza elaborano il concetto giuridico di ambiente, come bene giuridico autonomo, rintracciando nelle norme di cui agli artt. 9, 32 e 2 cost. gli addentellati necessari a fondarlo. Ad integrare l'ambiente, quale bene giuridico autonomo, si ritiene intervengano valori estetici e culturali, urbanistici e personalistici, aventi ciascuno fondamento costituzionale. Si rinviene, cioè, nell'assetto del territorio, inteso in termini di tutela del paesaggio (art. 9 cost.), e nella salute, intesa come condizione di vita salubre (art. 32 cost.), l'ancoraggio costituzionale della tutela dell'ambiente, quale diritto inviolabile della persona (art. 2 cost.)⁴¹.

L'ambiente si delinea, così, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, nei termini di diritto fondamentale della persona e interesse primario della collettività, in una concezione unitaria che ne sottolinea la qualificazione in termini di immaterialità: l'ambiente come «bene immateriale unitario», bene comune insuscettibile di appropriazione esclusiva. Pionieristiche, in tale direzione, le note sentenze del 1987⁴², in cui la Corte costituzionale, seguita dalla Cassazione⁴³, ascrive l'ambiente, quale bene immateriale, nella categoria dei diritti della persona,

relazione a presupposti culturali che mutano nello spazio e nel tempo); dall'altro, al contrario, reputano che «l'ambiente sia intellettualizzato, quasi a volerlo purificare da ogni referente concreto, cosale».

⁴⁰ Sul punto D'Alfonso, G. *La tutela dell'ambiente quale «valore costituzionale primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, Lucarelli, F. (a cura di), *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. 3 ss.; v. anche Pennasilico, M. *La nozione giuridica di ambiente*, cit., p. 20 s.

⁴¹ Boccone, G., *Responsabilità e risarcimento per danno ambientale*, cit., p. 112 s.

⁴² Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, cit., e Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, cit.

⁴³ Cass., 19 giugno 1996, n. 5650, Riv. giur. amb., 1997, p. 679, con nota di Borasi, F.

rintracciandone il fondamento costituzionale tra le pieghe del sistema di valori prefigurato.

L'ambiente viene via via emergendo dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale come bene immateriale, unitario, sia pur composito e, allo stesso tempo, trascendente i singoli elementi, ciascuno oggetto, di per sé, di una specifica tutela, ma non riducibile a nessuno di essi.

Superando la concezione atomistica, fino ad allora imperante, si consolida un approccio unitario in quelle pronunce dei giudici di legittimità⁴⁴ le quali, pur riconoscendo la possibilità di scomporre l'ambiente nella ricchezza delle risorse naturali, nel valore estetico e spirituale del paesaggio e nella condizione di vita salubre, non si esimono dal qualificare l'ambiente come «bene immateriale ma giuridicamente riconosciuto e tutelato nella sua unitarietà».

Parte della dottrina giunge, pertanto, a postulare l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo all'ambiente⁴⁵, quale diritto della persona riconducibile, ora ad una versione estesa del diritto alla salute⁴⁶, nei termini di diritto all'ambiente salubre, trascendente la mera integrità psico-fisica clinicamente accertabile, ora ad una configurazione autonoma, quale distinto diritto della personalità⁴⁷.

Nel primo senso, quindi,⁴⁸il presunto diritto all'ambiente salubre si collocherebbe in un'accezione ampia di salute, comprensiva del benessere della persona latamente inteso, della qualità della vita e delle stesse condizioni di salubrità ambientale. Nella seconda accezione, invece, il diritto all'ambiente si

⁴⁴ Cass., Sez. un. 25 gennaio 1989, n. 440, Giust. civ., 1989, I, p. 560.

⁴⁵ In particolare, l'elaborazione di una teoria dell'ambiente come diritto della personalità è merito di Patti, S. *La tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 16.

⁴⁶ Vedi Rodotà, S. *Introduzione*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, cit., p. 20.

⁴⁷ Vedi Patti, S. *La tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 152, che differenzia il diritto alla salute leso da fatti di inquinamento dal diritto all'ambiente come autonomo diritto della personalità, distinguendo a sua volta le relative azioni a tutela. Sul punto vedi Di Giovanni, F. *Strumenti privatistici*, cit., p. 12.

⁴⁸ Così si esprime Di Giovanni, F. *op. cit.*, p. 71.

affermerrebbe quale autonomo diritto della personalità, svincolato dal diritto alla salute, il cui collegamento, si osserva in dottrina⁴⁹, seppure considerato necessario, finirebbe col confinarne la tutela alle sole ipotesi in cui la lesione del bene ambiente si traduca in una violazione del diritto alla salute. La tutela dell'ambiente troverebbe, piuttosto, autonomo fondamento nell'art. 2 cost., stante il nesso diretto tra qualità dell'ambiente e svolgimento della personalità⁵⁰.

In entrambi i casi, tuttavia, il diritto all'ambiente si identificerebbe, pur sempre, in un diritto alla qualità della vita, a condizioni di esistenza che vanno oltre la salute, intesa come integrità psico-fisica, e si risolvono nell'insieme degli elementi, naturali, esistenziali e relazionali che concorrono a formare la qualità della vita⁵¹.

Il percorso è quello noto e tortuoso del danno esistenziale⁵², la

⁴⁹ Patti, S. *Diritto all'ambiente e tutela della persona*, cit., c. 864.

⁵⁰ Patti, S. *La tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 31.

⁵¹ Cass. civ. 16.10. 2015, n. 20927, www.deiustitia.it.

⁵² In tema di danno esistenziale la letteratura è quanto mai ampia. Senza alcuna pretesa di esaustività, si segnalano i contributi di Cendon, P. e Ziviz, P. (a cura di), *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000; Ziviz, P. *La tutela risarcitoria della persona. Danno morale e danno esistenziale*, Milano, 1999; Cendon, P. *Non di sola salute vive l'uomo*, cit., p. 567 ss.; Id., *Prospettive del danno esistenziale*, cit., p. 257 ss.; Id., *Esistere o non esistere?*, cit., p. 1251 ss.; Monateri, P.G. *Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale*, *Danno resp.*, 1999, p. 5 ss.; ; ID., *La responsabilità civile*, Torino 2006. Franzoni, M. *Il nuovo danno non patrimoniale*, *Studi in onore di C.M. Bianca*, IV, Milano, 2006, p. 445 ss.; ID., *Il nuovo corso del danno non patrimoniale*, *Contr. impr.*, 2003, p. 1205 ss.; ID., *Il danno esistenziale come sottospecie del danno alla persona*, *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 777 ss.; Mariotti, P. e Toscano, G. (a cura di), *Danno psichico e danno esistenziale*, Atti del Convegno Milano, 26 ottobre 2001, Milano, 2003; e ancora, ma in senso critico, Ponzanelli, G. *Sei ragioni per escludere il risarcimento del danno esistenziale*, *Danno resp.*, 2000, p. 693 ss.; Id. (a cura di), *Critica del danno esistenziale*, Padova, 2003; Bona, M. e Monateri, P.G. (a cura di), *Il nuovo danno non patrimoniale*, Milano, 2004; LA ROSA, E. *Il danno esistenziale*, in Tommasini, R. (a cura di) *Soggetti e danni risarcibili. Segmenti del corso di diritto civile*, Bologna, 2000, p. 151 ss. R. Navarretta, E. (a cura di), *I danni non patrimoniali. Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione*, Milano, 2004; Scalisi, V. *Danno alla persona e ingiustizia*, *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 151 ss.; Id., *Categorie e istituti*, cit., p. 709 ss.; Gazzoni, F. *Dall'economia del dolore all'economia dell'infelicità*, nota a Cass., 3 luglio

cui affermazione, nata sotto l'ombrello del danno biologico, passa da un primo tentativo di allargamento di quest'ultimo, fino a ricomprendervi il danno alla qualità della vita, per giungere alla successiva coniazione di una nuova categoria, quella del danno esistenziale, in grado di attrarre tutte quelle fattispecie di danno alla esistenza, non riconducibili strettamente alla menomazione dell'integrità psico-fisica clinicamente accertabile⁵³.

Il danno all'ambiente, etichettato, ora come danno alla vita di relazione⁵⁴, ora come «danno alla vita dell'ambiente»⁵⁵, si afferma allora, com'è si è cercato di dimostrare, come danno c.d. ambientale esistenziale⁵⁶, figura paradigmatica dell'intera

2001, n. 9009, Rass. dir. civ., 2002, p. 826 ss.; Id., *Alla ricerca della felicità perduta (psicofavola fantagiuridica sullo psicodanno psicoesistenziale)*, Riv. dir. comm., 2000, I, p. 675 ss. Per una ricognizione delle esperienze europee, oltre ad alcuni dei contributi presenti in Ponzanelli, G. (a cura di), *op. cit.*, Christandl, G. *Il danno esistenziale in Europa: progetti di riforma nazionali ed European Principles of Tort Law*, www.personaedanno.it.

⁵³ LA ROSA, E. *Il danno esistenziale*, in TOMMASINI, R. (a cura di) *Soggetti e danni risarcibili. Segmenti del corso di diritto civile*, cit., p. 166, la quale sottolinea come «la fluidità che caratterizza i diritti della persona umana quale autentica espressione del diritto vivente trova adeguato riscontro nella flessibilità della categoria che, in ragione dei suoi referenti normativi, è idonea ad aprire il sistema ai diritti umani via via emergenti, nel segno delle potenzialità espansive della clausola generale dell'art. 2043 c.c. in correlazione agli artt. 2 e 3 Cost.

⁵⁴ Cass., 13 febbraio 1959, n. 432, Foro it., 1960, I, c. 294; Cass., 10 gennaio 1966, n. 198, Resp. civ. prev., 1966, p. 254; Sul punto vedi Di Giovanni, F. *Strumenti privatistici*, cit., p. 12.

⁵⁵ Comporti, M. *Tutela dell'ambiente e tutela della salute*, Riv. giur. amb., 1990, p. 205, secondo il quale tale danno, «pur costituendo un tipo di pregiudizio alla persona, non si concretizza in uno stato di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ma in una più modesta situazione di insoddisfazione, di compressione, di malessere, di turbamento, di latente pericolo sia fisico che psichico, di potenziale pregiudizio genetico».

⁵⁶ Si rinvia a Marcatajo, G. *Il danno ambientale esistenziale*, 2016, cit., p. 9 ss. Sul danno all'ambiente come danno alla persona vedi, tra i contributi più significativi: Leccese, E. *Danno all'ambiente e danno alla persona*, cit.; Id., *Il diritto all'ambiente come diritto della personalità*, Pennasilico, M. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 58 ss.; Patti, S. *La quantificazione del danno ambientale*, cit., p. 133; Id., *La tutela civile dell'ambiente*, cit.; M. Pennasilico, (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 46; Salanitro, U. *Tutela dell'ambiente*, cit. Pozzo, B. *La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina*,

categoria del danno esistenziale, quale danno evento, frutto cioè di una compromissione delle condizioni esistenziali idonee a fondare il benessere psico-fisico del soggetto.

Viene a configurarsi, in definitiva, un diritto della persona in una dimensione sociale⁵⁷. Il richiamo alla categoria dell'interesse diffuso alla protezione dell'ambiente, quale interesse appartenente a una collettività o pluralità di soggetti indeterminata, non escluderebbe, a ben vedere, la contemporanea valenza di un diritto all'ambiente come diritto della persona, spettante parimenti alla singola persona su di un bene di appartenenza collettiva⁵⁸.

cit., p. 3 ss.; ID., *Danno ambientale ed imputazione della responsabilità. Esperienze giuridiche a confronto*, cit.; ID., voce *Ambiente (Strumenti privatistici di tutela dell')*, cit., p. 93 ss.; Migliorati, G. *Il danno non patrimoniale da disastro ambientale: la svolta delle Sezioni unite*, cit., p. 691 ss.; ALCARO, F. FENGA, C. MOSCATI, E. PERNICE, F. TOMMASINI, R. *Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici*, Firenze, 2010; TOMMASINI, R. (a cura di) *La responsabilità civile nel terzo millennio. Linee di una evoluzione*, Bologna, 2011; Prati, L. *Diritto alla salubrità dell'ambiente e danno esistenziale in rapporto alla direttiva 35/2004/CE*, in F. Giampietro (a cura di), *La responsabilità per danno all'ambiente. L'attuazione della direttiva 2004/35/CE*, Milano, 2006, p. 86 ss.; Rodotà, S. *Relazione introduttiva*, cit., p. 16 ss.; G. Alpa, *Pubblico e privato alle origini del danno ambientale*, cit., p. 685 ss.; A. Luminoso, *Sulla natura della responsabilità per danno all'ambiente*, cit., p. 909ss.; Franzoni, M. *Il danno all'ambiente*, ivi, 1992, p. 1026s.; Busnelli, F.D. *La parabola della responsabilità civile*, cit., p. 643 ss.; Giampietro, F. *La responsabilità per danno all'ambiente. Profili amministrativi, civili e penali*, cit., p. 211. In giurisprudenza si segnala: Cass. pen., 2 maggio 2007, n. 16575, Resp. civ. prev., 2007, p. 2074 ss., con nota di Greco, G. *Vademecum dell'illecito ambientale: la sentenza Fiale*; Sez. Un. civ., 21 febbraio 2002, n. 2515, Riv. giur. amb., 2002, p. 946. Sulla stessa linea Cass.civ., 13 maggio 2009, n. 11059, Danno resp 2009, p. 766, con nota di Ponzanelli, G. *Conferme ed incertezze della Cassazione dopo le Sezioni Unite*; App. Milano, 9 ottobre 2001, Giur. mil., 2002, 214.

⁵⁷ Così Corasaniti, A. *La tutela degli interessi diffusi davanti al giudice ordinario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 195 s. Sul punto vedi Leccese, E. *Danno all'ambiente*, cit., p. 54.

⁵⁸ Di contrario avviso Salvi, C. *La tutela civile dell'ambiente: diritto individuale o interesse collettivo?*, *Giur. it.*, 1980, I, 1, c. 871, il quale rilevava la necessità di ricorrere a strumenti diversi dal diritto soggettivo, trattandosi di «un bene che non inerisce alla persona stessa del titolare, ma a una realtà materiale esterna», e che «la relazione tra il titolare e il bene non integra una appropriazione in forma esclusiva».

In quest'ultima accezione, l'ambiente viene, dunque, ad affermarsi come diritto fondamentale e inviolabile, ascrivibile, come tale, alla clausola dell'art. 2 cost., la cui apertura, merito di una sapiente giurisprudenza, ha consentito di realizzare quell'opzione personalista pionieristicamente sposata dalla nostra Carta costituzionale, che passa attraverso un processo di depatrimonializzazione⁵⁹ dei rapporti privati e dell'intero diritto civile⁶⁰.

Alla luce di un tale quadro assiologico, si viene affermando un concetto di ambiente come bene unitario, scomponibile in una articolazione di valori materiali e immateriali, estetici, ecologici, culturali e personali, incidenti sulla piena esplicazione della personalità umana. L'ambiente, inteso come *habitat* naturale e culturale, idoneo a integrare la condizione esistenziale, si consolida come valore costituzionale primario e assoluto, strumento di sviluppo della persona umana⁶¹, in un'ottica solidaristica e partecipativa, che chiama tutti i cittadini a contribuire, proprio attraverso la tutela ambientale, alla piena realizzazione della persona umana.

L'ambiente viene, così, ad ascrivere tra quei diritti di "terza generazione", diritti solidali, individuali ed, al contempo, collettivi, la cui componente di doverosità scaturisce dalla dimensione di socialità, dall'appartenenza all'uomo, non tanto come singolo, quanto piuttosto come membro della collettività in

⁵⁹ Parla di "depatrimonializzazione" Donisi, C. *Verso la depatrimonializzazione del diritto privato*, cit., pp. 644-649; v. anche Perlingieri, P. *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 114 ss.

⁶⁰ Sull'argomento, Scalisi, V. *Categorie e istituti*, cit., p. 514 s., il quale sottolinea che il «salto di qualità compiuto dall'ordinamento è innegabile. Da una concezione "formalistica" e "patrimonialistica" dell'individuo si è passati a una diversa concezione facente leva essenzialmente sullo svolgimento della persona e sulle sue manifestazioni "attive". Non più situazioni patrimoniali quali la proprietà e l'impresa, ma la persona umana, il rispetto di essa, la sua dignità e sicurezza, la sua eguaglianza sostanziale, il suo libero sviluppo, i suoi bisogni esistenziali, le sue esigenze di vita, la sua salute, i suoi diritti civili costituiscono il centro di gravità del sistema, ponendosi come valori [...] di vertice dell'ordinamento».

⁶¹ Pennasilico, M. *La nozione giuridica di ambiente*, cit., p. 19.

cui si svolge la sua personalità⁶². In questa prospettiva l'ambiente si risolve nella relazione, in una sorta di equilibrio ecologico, dato dall'insieme delle condizioni idonee a creare l'*habitat* naturale in cui si determina la qualità della vita. La relazione tra uomo e ambiente farebbe dell'ambiente un valore di insieme, un concetto di sintesi⁶³ ascrivibile alla categoria dei beni complessi, il cui valore, trascendendo la somma dei valori dei singoli elementi, si rinviene nel *quid pluris* dell'insieme⁶⁴.

Il diritto alla tutela ambientale si emancipa, dunque, ben presto da una veste esclusivamente pubblicistica e diviene, al contempo, diritto inviolabile della persona, e interesse della collettività, combinazione unitaria di valori sociali e personali, interessi individuali e collettivi o meglio diffusi⁶⁵, che trovano comunque nel combinato disposto degli artt. 9 e 32 cost. le basi costituzionali della tutela. Prende campo, in tema di ambiente, l'idea di una forzosa comunione di interessi, al contempo, individuali e collettivi, richiamando l'"ambiente" «sia il concetto di "luogo" della vita degli individui, sia il concetto, eminentemente collettivo, di realtà in cui si svolgono le attività di una comunità, e che viene, perciò, fruita collettivamente»⁶⁶.

⁶² Esemplificativa di tale impostazione è la Dichiarazione di Stoccolma del 1972, il cui art. 1 afferma apertamente: «L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future».

⁶³ Vedi Leccese, E. *Danno all'ambiente*, cit., p. 34 s.

⁶⁴ Vedi Castronovo, C. *Il danno all'ambiente nel sistema della responsabilità civile*, Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 514 s.; Barbiera, L. *Qualificazione del danno ambientale nella sistematica della responsabilità civile*, Perlingieri, P. (a cura di), *Il danno ambientale*, cit., p. 113; Alpa, G. *La natura del danno ambientale*, *ivi*, p. 93.

⁶⁵ In merito alla distinzione tra interesse collettivo, quale «interesse attinente ad una pluralità di soggetti» e «possibile espressione di comunità minori», interesse pubblico, espressione dell'intera comunità statale e interesse diffuso, espressione di una collettività esistente «allo stato diffuso», vedi Recchia, G. *Considerazioni sulla tutela degli interessi diffusi nella Costituzione*, Gambaro, A. (a cura di), *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato*, Milano, 1976, pp. 38-39.

⁶⁶ Così Di Giovanni, F. *Strumenti privatistici*, cit., p. 4 s.

In questo quadro si comprende come inevitabile appaia la necessità di una piena tutela, che non sia solo pubblicistica, ma risulti dalla concorrente esperibilità di azioni individuali e azioni collettive. In definitiva, la tutela dell'ambiente, quale interesse collettivo, «parallelo, convergente e non configgente» con l'interesse individuale di ogni singola persona, su di un «bene di appartenenza collettiva», identificabile nell'insieme delle condizioni indispensabili allo svolgimento della vita umana risponderrebbe ad un interesse diffuso, tutelato sotto forma di diritto della persona umana nella sua dimensione sociale⁶⁷. In quest'ottica, la tutela in termini di risposta collettiva di un interesse di tipo collettivo, dinamicamente considerato, in quanto capace di investire anche le generazioni future, non escluderebbe a priori la possibilità di una protezione individuale, con riferimento a quella porzione di interesse collettivo vantata dal singolo individuo. La lesione dell'interesse individuale all'ambiente, piuttosto che quale danno c.d. dall'ambiente, inteso come danno a situazioni soggettive proprietarie ovvero personali, lese da fenomeni di danno ambientale, secondo quella formula in voga nel dibattito sul tema⁶⁸, integrerebbe essa stessa un vero e proprio danno all'ambiente, quale danno alla frazione di interesse ambientale coincidente con un interesse individuale differenziato e, come tale, sarebbe azionabile dal singolo individuo leso.

Se è vero che le peculiarità del diritto all'ambiente, quale diritto della persona, dovute ad una certa estraneità dell'oggetto rispetto alla sfera del soggetto titolare ed alla relazione non configurabile in termini di appropriabilità ed esclusività, farebbero propendere per forme di protezione collettiva che baipassino lo schema del diritto soggettivo, indubbia appare oggi la configurazione dell'ambiente in termini di diritto della persona, suscettibile come tale di tutela individuale⁶⁹.

⁶⁷ Vedi Leccese, E. *Danno all'ambiente*, cit., p. 52 s.

⁶⁸ Si rinvia a Marcatajo, G. *Il danno ambientale esistenziale*, cit., p. 23 ss.

⁶⁹ Particolarmente significativo, al riguardo, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, 18 giugno 2015, n. 3118, www.consiglioregionale.piemonte.it.) nella misura in cui riconosce alla proprietaria di un fondo, confinante con un terreno destinato alla realizzazione

di una pista ciclabile, l'interesse ad agire in giudizio, reputando «qualificato, ai fini della legittimazione a ricorrere, l'interesse del proprietario di un fondo non direttamente interessato dalle prescrizioni di una variazione urbanistica, qualora la stessa incida, tuttavia, in qualche misura, sul godimento o sul valore di mercato del bene di sua proprietà o, in ogni caso, sull'interesse alla conservazione dell'assetto dell'ambiente in cui è inserito il suo immobile». I giudici amministrativi definiscono non irragionevole «l'assunto secondo cui dalla realizzazione della pista ciclabile adiacente al confine della sua proprietà derivano alla sua proprietà non solo disturbi e disagi di fatto (quali il continuo o rumoroso passaggio di ciclisti “anche eventualmente scostumati”), idonei ad incidere sull'effettivo pieno e pacifico godimento della *res*, ma anche un effettivo danno, quale una diminuzione del suo valore di mercato per effetto della sua minore appetibilità». Nel caso di specie, in linea, come vedremo, con la prospettiva suggerita, i giudici amministrativi riconoscono, assai significativamente, l'interesse del singolo ad agire, con riferimento allo stesso profilo ambientale, per il risarcimento di quello che si manifesta come danno all'ambiente in sé, «a difesa di quella porzione di interesse ambientale, qualificatosi e differenziatosi in relazione alla sua proprietà, lesa da opere astrattamente idonee ad incidere sulla propria sfera giuridica riducendo il diritto di disposizione e di godimento, pieno ed incondizionato, del suo fondo, anche sotto il profilo della salubrità e della conservazione dell'ambiente». Un tale interesse, afferma ancora il Consiglio di Stato, lungi dal qualificarsi legittimo, si pone, al contempo, come individuale e collettivo, tale da legittimare un'azione individuale a sua difesa, trattandosi di un bene, quello ambientale, che non perviene «identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell'interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli [il singolo soggetto] si trova in posizione differenziata tale da legittimarlo ad agire *uti singulus* a sua difesa». Affermano i giudici amministrativi: «Se è vero infatti che la tutela dell'ambiente, lungi dal costituire un autonomo settore di intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell'ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire “trasversale” rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative) e considerato che l'ambiente, inoltre, è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme (così che è problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l'azione popolare, fatte salve le ipotesi di legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso), deve pur tuttavia ammettersi, in attuazione dei generali principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 113, che il singolo soggetto possa agire in sede giurisdizionale contro un provvedimento

Nel vasto panorama dei beni della persona, il bene ambiente rappresenterebbe un archetipo a sé stante, si caratterizzerebbe per specifiche peculiarità, insite nella sua strutturale ambivalenza, nell'essere, al contempo, bene individuale e collettivo o, meglio, collettivo, con elementi afferenti alla sfera individuale, immateriale e materiale o, meglio, con elementi di materialità personale ed elementi di patrimonialità, peculiarità tutte componibili nel riferimento a quell'elemento di relazionalità, in grado di giustificarne la considerazione unitaria.

In tale prospettiva possono leggersi, allora, quegli interventi della giurisprudenza, che individuano la peculiarità del danno ambientale, inteso come alterazione, deterioramento, distruzione in tutto o in parte dell'ambiente, nella sua natura relazionale⁷⁰. La qualificazione in termini di bene personale, allora, denominatore comune dei diversi approcci al tema, in una con la sicura afferenza ad una terra di confine tra pubblico e privato, confermerebbe la vischiosità di un'area, quella della persona, in

amministrativo esplicante effetti sull'ambiente in cui vive, individuando precisamente il bene della vita che dall'iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l'acqua, l'aria, il suolo, il proprio terreno) [...]» (In senso conforme vedi Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554, Riv. giur. amb., 2011, p. 527; Cons. St., sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5312, Foro amm. CDS, 2002, p. 2431; Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2005, n. 479, Riv. giur. edil., 2005, p. 1332 ss.). In una diversa prospettiva, riconducibile piuttosto al danno c.d. dall'ambiente, quale danno riflesso, è il riconoscimento da parte della Cassazione del diritto al risarcimento del danno causato dal disfacimento di una spiaggia, al proprietario di una struttura alberghiera con essa confinante, per le perdite economiche causate di riflesso ad un bene di sua proprietà. (Cass. pen., 2 maggio 2007, n. 16575, Resp. civ. prev., 2007, p. 2074ss.).

⁷⁰ L'ambiente, si legge, va «inteso quale insieme che, pur comprendendo vari beni appartenenti a soggetti pubblici o privati, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà immateriale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo, che costituisce, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento». Così Cass. pen., 2 maggio 2007, n. 16575, cit., p. 2074 ss., che è stata definita una sorta di *vademecum* sul danno ambientale (v., *supra*, § 1, nota 12). Essa richiama, in particolare, una rilevante pronuncia in materia della Cassazione civile (Cass., 9 aprile 1992, n. 4362, www.giurisprudenzapenale.com).

cui la *summa divisio* entra inevitabilmente in crisi. Proprio il bene ambiente concorrerebbe, a ben vedere, ad acuire tale conseguenza, dando ragione a chi, da sempre, ravvisa nei diritti della persona una zona franca in cui l'interesse tutelato, lungi dal possedere una colorazione esclusiva, non sarebbe mai soltanto pubblico o soltanto privato. Nel bene ambiente l'interesse tutelato, che si qualifichi come interesse diffuso, interesse trascendente l'individuo o come interesse della collettività, difficilmente potrebbe apparire del tutto avulso da connotati privatistici, risolvendosi, al contempo, in un interesse pubblico e privato⁷¹. Così v'è chi in dottrina⁷², ravvisa nell'interesse diffuso ambientale «la somma di interessi individuali omogenei, inerenti ad una (ad un certo tipo di) fruizione collettiva di un certo bene», ritenendo che il nostro ordinamento conoscerebbe solo «una pluralità di beni ambientali, tutti [...] di rilievo costituzionale, rispetto ai quali possono individuarsi una pluralità di situazioni soggettive, definibili in termini di potestà e di interessi legittimi (o interessi occasionalmente protetti)». Sulla stessa linea una certa

⁷¹ Sulla distinzione tra interessi diffusi e interessi collettivi vedi Alpa, G. *Interessi diffusi*, Dig. disc. priv., Sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 610, il quale definisce collettivi quegli interessi che hanno come portatore un ente esponenziale di un gruppo dotato di un'autonoma organizzazione, laddove l'interesse diffuso non apparterebbe a gruppi organizzati, ma sarebbe adespota, perché esso «non è qualificato sulla base di requisiti di appartenenza al gruppo, né trae forza dal gruppo: solo nel gruppo però si può individuare, che altrimenti sarebbe stemperato o nell'interesse semplice o confuso con i diritti individuali». Scriveva, a proposito dei diritti della persona, Perlingieri, P. *La personalità umana*, cit., p. 12: «Proprio il tema della personalità conferma che la distinzione tra privato e pubblico è in crisi. Il tema della persona fisica, dell'individuo, nell'ambito della comunità e della collettività dimostra che l'interesse tutelato è contemporaneamente privato e pubblico, al punto che il soggetto talvolta non ha il potere di disporre, di compiere quelle scelte che sembrerebbero essere sua prerogativa».

⁷² Libertini, M. *La nuova disciplina del danno ambientale*, cit., pp. 573 e 574. L'autore nota che l'interesse diffuso «è stato concepito come interesse "di serie", cioè appartenente ad una serie aperta di soggetti [...], ma pur sempre come interesse collettivo, concettualmente distinto dalla semplice somma di interessi individuali, e bisognoso pertanto, per la sua individuazione, di un momento di sintesi operato da un "ente esponenziale"» (p. 572).

giurisprudenza⁷³ segnala la componente individualistica dell'interesse ambientale, quale somma di interessi singolari, nel senso che riguarderebbe «prima che un interesse generale, una pluralità di interessi individuali dello stesso contenuto, relativi alla fruizione di una utilità determinata. In tale ipotesi - si afferma - la nozione non esclude posizioni di interesse legittimo o di diritto soggettivo»⁷⁴.

Quel che è emerge, dunque, dal dibattito è l'esistenza di una convergenza di massima in ordine alla dimensione relazionale, complessa e trasversale del bene ambiente e del suo definitivo e, ormai pacifico, approdo ad una dimensione valoriale, della quale difficilmente oggi può dubitarsi. L'ambiente diviene valore apicale dell'ordinamento, costituzionalizzato al livello interno ed europeo⁷⁵.

⁷³ Cass., 9 marzo 1979, n. 1463, Almerighi, M. e Alpa, G. *Diritto e ambiente. Materiali di dottrina e di giurisprudenza*, I, Diritto civile, Padova, 1984, p. 95 ss. Vedi Alpa, G. *La natura del danno ambientale*, cit., p. 94 ss., il quale affermava: «la protezione dell'ambiente e la reazione al danno ambientale nascono, poi, in modo coevo e intrecciato, con la nozione di interesse diffuso. E ne hanno subito tutte le oscillazioni. Da quelle a valenza negativa, incentrata sulla nozione di interesse che “per l'inettitudine dell'oggetto, a causa della sua natura e del carattere della normativa, ad essere considerato nell'ambito esclusivamente individuale, sono riferibili non al soggetto come individuo, ma come membro di una collettività, più o meno ampia, coincidente al limite, con la pluralità dei cittadini, dando così luogo ad una pluralità di situazioni analoghe” (Cass., Sez. un., 8 maggio 1978, n. 2207, Foro it., 1979, I, c. 167), a quella, in positivo, che li correla ai beni collettivi, cioè a “valori che sono propri delle società organizzate e cui sono riferibili interessi che vanno oltre l'individuo”, e comprende beni indivisibili (o a fruizione collettiva) e beni divisibili a fruizione individuale, a quella più *souple*, in cui si denuncia il fatto che gli interessi diffusi hanno anche una componente individualistica, dal momento che sono la “somma” di una indefinita serie di interessi individuali».

⁷⁴ Si tratta, come è stato sottolineato, di un valore d'insieme che, pur presupponendo un substrato materiale, risultando da un complesso di cose, non si riferisce comunque ad una cosa composta ed è, pur sempre, privo di materialità nella sua essenza di valore collettivo. (ALPA, G. *Pubblico e privato*, cit., pp. 686-687).

⁷⁵ La riforma costituzionale del 2001 (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), nel modificare l'art. 117, aggiungendo al comma 2 la lett. s, sembra oggi finalmente aver consacrato una collocazione valoriale dell'ambiente.

Emancipato il dibattito dalle strettoie di un'alternativa, quella tra concezione atomistica e concezione unitaria, ormai desueta, non potendosi ormai dubitare in ordine ad una scelta normativa unitaria⁷⁶, quel che appare con estrema chiarezza è la possibilità di propendere per un'accettazione della categoria in grado di superare in sé i tradizionali distinguo. Eloquente, del resto, la posizione espressa dalla Corte costituzionale in una nota pronuncia, secondo la quale «il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione [...]. L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme. Non è certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo: ma, appartenendo alla categoria dei beni liberi, è fruibile dalla collettività e dai singoli»⁷⁷.

L'ambiente diviene, cioè, bene costituzionale autonomo, distinto dai singoli beni che pur ne possono far parte (paesaggio, acque, suolo, ecc.), in quanto oggetto di una specifica disposizione costituzionale. La sua tutela integra uno dei compiti primari che lo Stato, sia al livello nazionale, sia al livello europeo, è chiamato ad assolvere.

⁷⁶ Fortemente critico in merito alla definizione di danno ambientale formulata dal legislatore del 1986, Barbiera, L. *Qualificazione del danno ambientale*, cit., p. 114, il quale ritiene che la definizione del danno ambientale, come alterazione, deterioramento, distruzione totale o parziale dell'ambiente strida con la definizione di ambiente come bene immateriale: «se certo è possibile alterare l'ambiente, deteriorandolo, non è possibile distruggerlo, né totalmente né parzialmente, ciò è possibile per i singoli beni materiali, mentre l'ambiente si caratterizza [...] come bene immateriale».

⁷⁷ Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, cit., c. 694. Sul punto M. Pennasilico, *La nozione giuridica di ambiente*, cit., p. 20 s., il quale sottolinea che la dottrina civilistica, «per giungere alla nuova concezione unitaria e autonoma di ambiente, potenzialmente inclusiva di ogni tipo di risorsa, ha dovuto procedere alla rivisitazione del concetto di bene, legato tradizionalmente all'appropriazione, e riconoscere, in forza dei principi costituzionali, il fenomeno dell'oggettivazione anche per beni non economici e per entità che non siano oggetto di situazioni soggettive connotate dall'esclusività».

Significativa è poi la posizione di chi⁷⁸ ascrive la fattispecie ambiente ad una sorta di «categoria di beni complessi», tanto per gli oggetti che contribuiscono a comporla, quanto per gli interessi che su essi incidono o, infine, per la varietà dei soggetti interessati. L'ambiente - osserva l'autore - «ha sicuramente queste caratteristiche, perché ci troviamo di fronte ad una molteplicità di oggetti che lo compongono, e la tutela dell'ambiente è tendenzialmente indifferente al carattere pubblico o privato dei singoli oggetti». In questa direzione sembra muoversi oggi l'orientamento prevalente, che accoglie una nozione tridimensionale di danno ambientale⁷⁹: personale, come lesione del diritto fondamentale dell'ambiente appartenente ad ogni soggetto; sociale, quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, *ex art. 2 cost.*; pubblica, quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali, tripartizione ormai cristallizzata nelle trattazioni del tema⁸⁰. La configurazione in termini valoriali dell'ambiente, quale «valore costituzionale trasversale»⁸¹, «insuscettibile di subordinazione a ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli

⁷⁸ S. Rodotà, *Relazione introduttiva*, cit., p. 15.

⁷⁹ Cass. pen., 2 maggio 2007, n. 16575, cit., p. 2074 ss.; v. anche Cass. pen., 25 maggio 2007 n.20681, www.ambientediritto.it; Cass. pen., 11 febbraio 2010, n. 14828, www.ambientediritto.it.

⁸⁰ Si veda, anche per ulteriori indicazioni, G. D'Alfonso, *La triplice dimensione del danno ambientale*, in Pennasilico, M. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 282 ss.

⁸¹ Per la configurazione dell'ambiente come «diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività», vedi Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, cit., nonché Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, cit., ove si afferma significativamente che l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. Sul punto, Boccone, G. *Responsabilità e risarcimento*, cit., p. 179.

economici»⁸², si risolve, comunque, si osserva in dottrina⁸³, nel senso di intendere il diritto all'ambiente non già come oggetto di una pretesa soggettiva, quanto piuttosto come «sintesi verbale per individuare un fascio di situazioni soggettive diversamente strutturate e tutelabili, secondo che si riferiscano alle generazioni presenti o a quelle future», comportando cioè il superamento dell'idea di «una scelta *a priori* tra una strategia che ipotichi il presente in nome di un futuro incerto o quella di un presente che annulli il futuro in nome di un miope beneficio: la prima, dominata dall'euristica della paura, si tradurrebbe in oscurantismo economico, scientifico e tecnologico; la seconda, in danni ecologici irreversibili». Non si è trattato, certo, di un compito agevole, laddove l'ambiente come valore sconta le difficoltà insite nella stessa riconduzione ad una categoria – quella di “valore” - per definizione indefinibile, identificandosi il valore nella stessa realtà dei fatti e degli interessi, che sfugge, in quanto tale, ad ogni tentativo di rigido e definitivo inquadramento⁸⁴.

⁸² Corte cost., 28 giugno 2004, n. 196, Riv. giur. urb., 2005, p. 41; vedi, tra le altre, Corte cost., 31 marzo 2006, n. 133, Foro it., 2007, I, c. 1076; Corte cost., 5 maggio 2006, n. 182, Giur. it., 2008, p. 41; Corte cost., 31 maggio 2005, n. 214, Foro it., 2006, I, c. 1990; Corte cost., 26 luglio 2002, n. 407, Giur. it., 2003, p. 417.

⁸³ Pennasilico, M. *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche*, cit., p. 38.

⁸⁴ In tal senso, Perlingieri, P. *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino, 1972, p. 25, il quale osserva che “valore” è uno di quei concetti «non definibili, poiché si identifica con la realtà stessa che sfugge ogniqualvolta si vuole individuarla, definirla, incapsularla. Il valore diventa dunque espressione non soltanto di un unico criterio (quello della razionalità o quello sociale o politico o economico), ma di un criterio sincretico, risultato di tanti aspetti, di tanti profili che vanno da quello storico - che si può, in un certo senso, considerare comprensivo degli altri - a quello sociologico, politico, religioso, e così via. Dal punto di vista squisitamente speculativo, la definizione di valore diventa scelta ideologica, espressione del modo di vedere il mondo per chi è chiamato ad attuare il valore».

3. La dimensione valoriale ne accredita, pertanto, la valenza, ormai indiscussa, in termini di bene e sembra ricevere significativi spunti dalla teoria dei beni comuni.

La qualifica di bene sconta, com'è noto, le difficoltà ermeneutiche legate all'esegesi di una norma, l'art. 810 del codice civile, le cui ombre, storicamente condizionate, hanno da sempre lasciato la teoria dei beni in balia di diatribe insolubili, epifanie indiscusse di chiaroscuri inestricabili.

La rivisitazione della categoria dei beni, operata dalla dottrina civilistica, si è tradotta in una rassegnazione scoraggiata all'impossibilità di una teoria unitaria fondata sulla norma dell'art. 810 c.c., dando sempre maggior credito alla tripartizione pugliattiana che individua tre distinte teorie dei beni a seconda dell'ambito di riferimento, circoscrivendo l'ambito di applicazione della norma entro i confini segnati dal diritto dominicale.

In questo senso, accanto alla ristretta nozione disegnata dall'art. 810 c.c. di bene, quale entità materiale suscettibile di divenire oggetto del diritto di proprietà o di altri diritti reali e, come tale, confinabile al libro terzo e ad una concezione intermedia, riferibile al diritto privato patrimoniale, riguardante i cespiti di cui all'art. 2740 c.c., si individuerebbe una nozione più ampia, valevole per la teoria generale del diritto, che identifica qualsiasi "bene della vita" oggetto di tutela giuridica.

La teoria restrittiva, a ben vedere, accogliendo una lettura fiscalista, relegante la nozione di beni a quella di cose materiali oggetto di appropriazione e, dunque, di diritto di proprietà, non terrebbe conto della portata innovativa della formula normativa, norma che giunge a seguito di un fin troppo noto e travagliato iter evolutivo. Beni, dunque, sarebbero le cose idonee a divenire oggetto di diritti, vale a dire di protezione o tutela, in ragione delle utilità dirette a realizzare un interesse protetto⁸⁵.

⁸⁵ In questo senso anche Roppo, V. *Istituzioni di diritto privato*, Bologna, 2010, p. 81 ss., che muovendo da una definizione di bene come entità utile all'uomo, sottolinea come sia l'utilità non anche il supporto materiale oggetto del diritto.

Nel bene giuridico in senso stretto, autorevole dottrina, ravviserebbe piuttosto una “sintesi tra il particolare interesse tutelato e la situazione soggettiva predisposta dall’ordinamento giuridico come strumento di tutela destinato ad un soggetto particolare”⁸⁶. L’interesse, inteso come utilità o valore, verrebbe ad identificare, quindi, il nucleo del bene giuridico ed, in quanto tale, si configura come individuabile, tipico ed unitario⁸⁷.

Se è vero, allora, che la teoria sui beni costituisce il contraltare oggettivo delle situazioni soggettive⁸⁸ e se il *medium* tra il mondo delle cose e quello dei diritti è dato dall’utilità, che rende beni le cose in quanto oggetto di protezione, beni saranno, allora, tutte le cose materiali o immateriali, le cui utilità sono oggetto di tutela giuridica.

Il passaggio dal mondo pregiuridico, dominato dalle cose. al mondo giuridico degli interessi protetti avverrà attraverso il *medium* dell’utilità, che consente alle cose di divenire beni, in quanto oggetto di diritti, ovvero, secondo autorevole dottrina⁸⁹,

⁸⁶ Pugliatti, S. voce *Beni (teoria generale)*, Enc. del dir., V, Varese, 1959, p.179, il quale precisa “l’interesse va inteso non già in senso dinamico e soggettivo, come tensione della volontà verso un fine, bensì in senso oggettivo come nucleo tipico o tipica utilità (o valore) “riferibile al mondo esterno: cosa materiale, entità immateriale, risultato sperato e oggettivato di attività altrui o speranza (prestazione che procuri) una cosa materiale”; o comunque un qualsiasi termine, anche negativo che appaia socialmente e (quindi) giuridicamente rilevante”.

⁸⁷ Pugliatti, S. voce *Beni (teoria generale)*, cit., p. 175. Su questa linea Messinetti, voce *Oggetto*, Enc. del dir., XXXIX, Milano, 1979, p. 809 che definisce l’oggetto “Quell’entità o situazione del mondo esterno che costituisce il punto di riferimento necessario di un interesse giuridicamente protetto, in quanto ha la qualità di rappresentare per il soggetto, in relazione a determinati suoi scopi e rapporti una situazione utile”

⁸⁸ Così Sganga, C. *Dei beni in generale*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, P. [ora Schlesinger, P. -Busnelli, F.D.], Milano, 2015, p.65, che sottolinea come la dottrina pre e post – codicistica prediliga una lettura del diritto soggettivo quale strumento di tutela dell’interesse anziché in chiave di potere individuale della volontà.

⁸⁹ Pugliatti, S. voce *Cosa (teoria generale)*, cit., p.26. Osserva Nicolò, R. *L’adempimento dell’obbligo altrui*, Milano, 1938, p. 78 “la teoria delle cose si preoccupa (..) di determinare se e quando la cosa in senso fisico possa divenire bene in senso giuridico, ossia oggetto del diritto, e quindi si preoccupa di vedere

delle situazioni soggettive. Nella teoria giuridica della cosa, scrive Pugliatti, “emerge, come l’ombra, il segno di una relazione, di una funzione, di una contingenza che ha come termine di riferimento l’uomo, la sua vita, i suoi fini, la sua azione, i suoi interessi. La cosa, dunque, anche se prodotta dalla natura, è a disposizione dell’uomo; e in quanto l’uomo ne disponga, la impieghi, agisca o possa soltanto agire per mezzo di essa o su di essa, si umanizza, e vivendo, l’uomo in società, si socializza. Perciò diviene nella trama di codeste relazioni, per quanto svariate e differenti possano essere, oggetto di valutazioni giuridiche, e acquista rilevanza per il diritto”⁹⁰.

Quale che sia allora la nozione di diritto soggettivo accolta, quindi, interesse protetto, strumento di protezione di interessi, potere individuale della volontà⁹¹, se l’ufficio del diritto soggettivo è, come è stato osservato, l’attribuzione di utilità, la riconduzione dell’ambiente alla categoria di bene non può che essere pacifica, in quanto oggetto di tutela normativa, fondandosi sull’utilità che la realtà ambientale è in grado di esprimere in termini di salubrità-ambientale. Un’utilità esistenziale, dunque, non anche patrimoniale.

Il concetto di utilità, infatti, piuttosto che escludere le risorse ad uso non rivale, in quanto comuni alla collettività, ben può esprimersi come utilità esistenziale, laddove questa diviene oggetto di protezione normativa e indurre, così, ad attribuire la qualifica di beni ai beni c.d. comuni. Quali che siano le utilità prodotte, dovrà trattarsi di cose individuabili e delimitate, poiché,

sotto quali presupposti e in quali condizioni si svolta il processo di qualificazione in forza del quale la cosa, come entità extragiuridica, si trasforma in bene come entità giuridica “.

⁹⁰ Pugliatti, S. voce *Cosa (teoria generale)*, cit., p. 25.

⁹¹ Sul diritto soggettivo, vedi per tutti, Cesarini sforza, W. voce *Diritto soggettivo*, Enc del dir., XII, Varese, 1964, p. 159ss; Frosini, V. voce *Diritto soggettivo*, Noviss. dig. it., V, Torino, 1960, p. 1048 ss.; Natoli, U. *Il diritto soggettivo*, Milano 1943, p.7s.; P.G. Monateri, P.G. voce *Diritto soggettivo*, Dig. disc. priv., Sez. civ. VI, Torino, 1990, p. 414; Graziadei, M. *Diritto soggettivo, potere, interesse*, Tratt. dir. civ. diretto da Sacco, R. – *La parte generale del diritto civile – Diritto soggettivo*, Torino, 2001, p.13 ss.; GENTILI, A. *A proposito del diritto soggettivo*, Riv. dir. priv., 2004, p. 351 ss.

in quanto delimitate, esse siano capaci di generare un'utilità particolare, "in funzione della quale nasce l'interesse che costituisce il centro di attrazione della tutela giuridica ed il nucleo di un bene giuridico"⁹². In questo senso, si osserva in dottrina, le *res communes omnium*, escluse dal novero dei beni, secondo la nozione economica, circoscritta alle sole risorse scarse ad uso rivale⁹³, diverranno cose in senso giuridico tutte le volte in cui potranno essere appropriate per parti⁹⁴.

A ben vedere, tuttavia, quel che qui preme sottolineare è che il presupposto della individuazione e della delimitazione delle cose, idoneo come tale a renderle beni, più che alla loro appropriabilità, debba essere funzionale alla loro idoneità a produrre utilità particolari, vale a dire individuali, oltre che collettive, divenendo oggetto di interessi individuali, oltre che collettivi e, dunque, semmai, oggetto di fruizione, piuttosto che di appropriazione individuale.

In questo senso l'ambiente, quale bene comune, potrà essere fruito individualmente e collettivamente, secondo una logica di condivisione solidale, estranea alla logica proprietaria fondata sull'esclusione e, in quanto oggetto di protezione giuridica, rientrerà nel novero dei beni giuridici. Sarebbe, cioè, l'ordinamento a selezionare gli interessi meritevoli di protezione attraverso l'attribuzione di diritti e, dunque, le cose suscettibili di divenire beni, tramite la protezione delle utilità prodotte, con strumenti di tutela diretti proteggerne il valore.

Abbandonate le teorie fiscaliste, che impongono una lettura restrittiva dell'art. 810 c.c., quale criterio di oggettivazione del solo diritto dominicale, ancorandola alla sua collocazione topografica ed al rapporto di genere e specie tra bene e cosa instaurato dalla norma, ritenendosi una tale lettura la sola in

⁹² Pugliatti, S. voce *Cosa (teoria generale)*, cit., p.28.

⁹³ Così F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, 17° ed., Napoli, 2015, p.31s, il quale interpreta la potenzialità a divenire oggetto di diritti in termini di idoneità delle cose ad essere oggetto di appropriazione e di disponibilità, secondo una concezione che fonda la nozione di beni su dati provenienti dalla scienza economica, del bene come risorsa.

⁹⁴ Ferrara, F. *Trattato di diritto civile italiano*, I, Roma, 1921, p. 733 ss.

grado di salvare la norma da una abrogazione implicita, la dottrina giunge oggi al superamento di quella che ritiene una delle convinzioni tradizionali più difficili da superare, vale a dire la difesa dottrinale del legame tra beni e proprietà. In quest'ottica può leggersi il recente tentativo da parte di alcuni autori di cogliere la "significativa svolta impressa al processo di qualificazione dei beni dal codice del 1942 ed il suo più ampio ancoraggio al concetto di oggetto di diritti", ritenendo questo "uno dei degli elementi centrali dell'innovazione codicistica e, quindi, indizio del nuovo ruolo ordinante che il legislatore avrebbe voluto – indipendentemente dal suo effettivo successo – attribuire alla categoria dei beni"⁹⁵.

Una lettura innovativa della norma, allora, in grado di fondare una teoria generale di beni, estesa all'intero diritto privato, non può che ricondurre la nozione di bene, quale nozione giuridica, a quella di valore, espressione di utilità patrimoniali ed esistenziali, prodotte da cose, quali entità o porzioni del mondo esterno, vuoi materiali, vuoi immateriali e rese oggetto di protezione attraverso lo strumento dell'oggettivazione di diritti, in quanto idonee a soddisfare interessi meritevoli di protezione⁹⁶. Del resto, si sottolinea in dottrina, il mondo del diritto, lungi dall'essere un mondo di cose, è, pur sempre, un mondo di valori e codesti valori "hanno termini di riferimento oggettivi, i quali fanno parte della realtà naturale e sociale, del mondo della storia, e formano oggetto di quelle valutazioni dalle quali nasce la realtà giuridica".⁹⁷

⁹⁵ C. Sganga, *Dei beni in generale*, cit., p. 60. In questo senso A. Gambaro, *I beni*, cit., p. 31, il quale afferma "così procedendo non solo si torna a contraddire la storia legislativa che ha condotto alla formulazione del testo dell'art. 810 c.c., ma si dà alla definizione di cose un senso che è in contrasto con il contenuto della disciplina dei diritti reali espressa nel libro terzo".

⁹⁶ Sull'apertura della nozione di beni alle entità immateriali vedi P. Perlingieri, *Manuale di diritto privato*, 6° ed., Napoli, 2007, p. 169. Il quale precisa come i beni "non si identificano necessariamente con le entità materiali. Il termine cosa è generico ed è usato come sintesi verbale per indicare tutto ciò che di materiale o di immateriale, può formare oggetto di diritti".

⁹⁷ S. Pugliatti, voce *Cosa (teoria generale)*, cit., p. 21.

Quel che semmai appare evidente, nel dibattito sui diritti della persona, è che in queste situazioni soggettive, così come nell'ambiente, si registra una sovrapposizione tra interesse e oggetto, "entrambi sostanziatesi nell'essere", anziché il primo nell'avere ed il secondo in una utilità determinata⁹⁸. In questo senso, ad integrare il concetto di bene concorrerebbero, così come rileva una parte della dottrina⁹⁹, "tutte le utilità attuali e potenziali che possono esistere indipendentemente da una condotta umana specifica le quali possono essere sfruttate dagli uomini, sia come singoli, sia come gruppi organizzati", fino a ricomprensivi quei beni comuni, come l'aria atmosferica, ai quali non può certo negarsi la qualifica di bene, in quanto insuscettibile di appropriazione o di scambio, perché, si fa notare, "in realtà si tratta di un bene comune perfettamente suscettibile di essere (e di fatto) oggetto di regole volte a preservarlo come tale".¹⁰⁰

⁹⁸ C. Sganga, *Dei beni in generale*, cit., p. 71. Sul punto vedi P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 154; G. Giampiccolo, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, p. 467 ss; G. Ferri, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale, Persona e formalismo giuridico*, Rimini, 1985, p. 338.

⁹⁹ A. Gambaro, *I beni*, cit., p. 98ss.

¹⁰⁰ Di contro la dottrina tradizionale ritiene che "le risorse non rivali e di utilizzo comune non possono essere qualificate come beni in senso giuridico, mancando tanto la loro individuazione ed identificazione, quanto la loro oggettivazione per il tramite di norma che costruisca una situazione soggettiva diretta a tutelare lo sfruttamento attivo o il mantenimento passivo delle loro utilità".¹⁰⁰ (C. Sganga, *Dei beni in generale*, cit., p. 77.) In questi termini le *res communes omnium* diverrebbero beni solo se delimitate ed individuate in date quantità, come l'ara imbottigliata

Così S. Pugliatti, voce *Cosa (teoria generale)*, cit., p. 31; R. Messinetti, voce *Oggetto*, cit., p. 820, secondo il quale il legame giuridico tra le *res communes omnium* e il fenomeno dell'oggettivazione in senso giuridico, si manifesta quando si ha l'occasione di osservare che le modalità di utilizzazione di quelle entità possono rappresentare una situazione utile, in riferimento a soggetti determinati"(..) Sotto il profilo giuridico (..) il dato essenziale è il modo o la forma in cui beni come le risorse naturali possano dar luogo ad un risultato "oggettivo" suscettibile di godimento per il soggetto";

F. De Martino, *Della proprietà*, in *Comm. cod. civ.*, A. Scialoja e G. Branca, Bologna, 1962, p. 2., il quale afferma che "le *res communes omnium*, come l'aria

A ben vedere, infatti, che l'oggettivazione non passi necessariamente da una situazione soggettiva di appropriazione esclusiva, lo dimostrano i beni c.d. liberi, tra i quali si colloca l'ambiente, in cui l'oggettivazione è prevista dall'ordinamento, che ha introdotto una normativa di tutela volta al mantenimento delle utilità, predisponendo strumenti di tutela del valore protetto, senza prevedere forme di appropriazione alcuna¹⁰¹. L'oggettivazione, per tali tipi di beni, assume la forma di una tutela giuridica diretta al mantenimento delle utilità prodotte. Del resto, come rilevato dalla dottrina tradizionale, la nozione giuridica di bene, nel senso generico di oggetto di tutela giuridica, si differenzia da quella, elaborata dalle scienze economiche del bene come risorsa diretta a soddisfare bisogni umani, laddove quest'ultima considera i beni in rapporto alla loro utilità e utilizzabilità da parte degli uomini; la prima li considera sotto il profilo della tutela da parte dell'ordinamento giuridico¹⁰².

Viene a profilarsi, dunque, un concetto di bene in grado di comprendere i c.d. beni comuni ed, in particolare, quel peculiare bene o valore comune che è l'ambiente ed, al contempo, di ricevere da tale inclusione spunti assai rilevanti per la ricostruzione della sua tutela.

4. Evidenti e particolarmente significative si rivelano, allora, le suggestioni provenienti dalla teoria dei beni comuni¹⁰³. Il risveglio

la luce l'acqua ecc. fin quando esse esistano appunto in tale misura da essere di molto superiori ai bisogni dell'uomo, ma divengono cose non appena presentino una qualche utilità, cioè non appena si rinvergono in quantità corrispondente o inferiore ai bisogni dell'uomo, come frequentemente può accadere per l'acqua in quei luoghi in cui si trova in scarsa quantità”.

¹⁰¹ Del resto, come si osserva in dottrina, letture che non vogliono risultare anacronistiche devono parlare il linguaggio che si parla in Europa, dove la fusione delle tradizioni di *common law* e di *civil law* induce ad adottare un approccio lontano da schemi dogmatici. (C. Sganga, *Dei beni in generale*, cit., p. 59)

¹⁰² S. Pugliatti, voce *Beni (teoria generale)*, cit., p. 169.

¹⁰³ Com'è noto tale concetto fa ufficialmente la sua comparsa nel mondo accademico quando Garret Hardin, nel 1968, pubblica il suo articolo intitolato *The tragedy of the commons*. (Garret Hardin, *The tragedy of commons*, Science, n.

162, pp. 1243-1248, 1968). Per tragedia dei beni comuni si fa riferimento a quella condizione di crisi che inevitabilmente scaturisce quando ogni individuo, mosso da una condotta egoistica, esaurisce una risorsa condivisa, limitata e facilmente accessibile a tutti. Nella visione economista le due variabili determinanti il rapporto tra bene e utilizzatore sono date dall' escludibilità e dalla rivalità (Ostrom, E., *Governing the commons. The evolution of Institution for Collective Action*, Cambridge, 1990, trad.it. *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative della comunità*, Venezia, 2006; Van Laerhoven, F. e Ostrom, E. Traditions and Trends in the Study of the Commons, in 1 Int. J. Commons, 2007, p. 8.). La ricostruzione del dibattito giuridico in tema di beni comuni risulta, come da più parti evidenziato, particolarmente gravosa a causa della connaturale multidisciplinarietà dello stesso, dovuta alla complessa eterogeneità della categoria, (tanto dal punto di vista contenutistico, laddove comprende una variegata moltitudine di beni diversi (materiali, immateriali, naturali, pubblici), quanto sul piano del metodo, dovendo la riflessione dialogare con istanze di natura diversa, sociali politiche, oltre che strettamente giuridiche, con il rischio di compromettere in termini di utilità e credibilità la ricostruzione scientifica. Senza alcuna pretesa di completezza, con riferimento esclusivo al dibattito giuridico interno, vedi per tutti, R. Marella, (a cura di) *Oltre il pubblico e il privato*, Verona, 2012, p.311ss. U. Mattei, *Beni comuni Un manifesto*, Bari, 2012, ID. U. Mattei -A. Quarta, *Punto di svolta*, Aboca, Sanspolcro (AR), 2018. L. Nivarra, *Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune*, in Marella, M.R. (a cura di) *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 69s. S. Rodotà, *Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide*, in *Oltre il pubblico e il privato*, Verona, cit., p. 311; Dallera, G. *La teoria economica oltre la tragedia dei beni comuni*, in Conte, E. *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, in Marella, M.R. (a cura di) *Oltre il pubblico e il privato*, cit., 48; Cerulli Irelli, V. e De Lucia, L. *Beni comuni e diritti collettivi*, in Pol. dir.,2014, p. 6 ss.; Nervi, A. *Beni comuni ambiente e funzione del contratto*, in Pennasilico, M. (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica del diritto contrattuale*, cit., p. 40; Rampa, L. e Camerlengo, Q. *I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium genus*, in Pol.dir., 2014, p. 279. Maddalena, P. *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in Federalismi. It, 2011, p.2 s; Pennasilico, M. *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in Rass.dir.civ., 2014 p. 753 ss.; Somma, A. *Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, in Mat. St. cult. Giur., 2011, p. 464 Francario, L. *Uso collettivo di beni deperibili ed esauribili e sostenibilità*, in Atti del 9° convegno SISDiC, in ricordo di Gabrielli, G., Napoli, 8-10 maggio, 2015, p. 123; Lombardi R. *Ambiente e mercato: note minime per una nuova prospettiva di indagine sui beni comuni*, in Ferrara, R. e Sandulli, M. A. *Trattato di diritto dell'ambiente*, cit.333, p.76; Diciotti, E. *I beni comuni nell'attuale dibattito politico e giuridico: un chiarimento concettuale, un'apologia e una critica*, in Ragion pratica, 2013, p.347; Carapezza Figlia, G. *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella*

culturale operato dal dibattito giuridico sui beni comuni, conseguente la ripresa dei lavori della Commissione Rodotà, istituita nel giugno del 2007, con decreto del ministro della Giustizia ed incaricata di proporre una legge delega di riforma del libro terzo del codice civile, italiano intitolato alla Proprietà, ha prodotto significativi spunti alla questione ecologica, contribuendo a rafforzare le letture esistenzialiste dalla prospettiva oggettiva dei beni.

Com'è noto, la proposta della Commissione Rodotà, nel ridisegnare l'impalcatura del libro terzo del codice civile, muove da una ridefinizione del concetto di beni che, riscrivendo il testo dell'art. 810 c.c, li identifica nelle "cose materiali o immateriali le cui utilità possono essere oggetti di diritti", avendo cura di precisare che l'oggettivazione riguarda le utilità prodotte dalle cose, tanto materiali quanto immateriali, piuttosto che le cose medesime. In secondo luogo, essa si fonda su di una classificazione dei beni che, superando i rigidi schemi della dicotomia pubblico - privato, include una nuova categoria di beni, quella dei beni comuni, vale a dire delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni, stabilisce il testo della riforma, "devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge"¹⁰⁴.

giurisprudenza delle Sezioni unite, in Rass. dir.civ. 2012, p. 524; ID. Carapezza Figlia, G. Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo ad una teoria dei beni comuni, Napoli, 2008; Olivi, M. *Beni demaniali ad uso collettivo*, Padova, 2005, p.175; Nazzaro, A. *Nuovi beni tra funzione e dogma*, in Contr. E impr., 2013, p. 1024; Pellicchia, E. *Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune*, in Foro it., 2012, I, c. 575; Algostino, A. *Riflessioni sui beni comuni tra il "pubblico" e la Costituzione*, in Di Porto, A. *Res in usu publico e "beni comuni"*, Torino, 2013, p. XVI; 8.

¹⁰⁴ "Quando titolari dei beni comuni – prosegue la proposta di riforma – sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei

Si tratta, quindi, di una categoria trasversale che, a prescindere dalla titolarità formale, sia essa pubblica o privata, o dalla natura, sia essa corporale o immateriale, si qualifica in ragione della funzionalità al soddisfacimento degli interessi fondamentali della collettività, inerenti lo sviluppo della persona. La fenomenologia, come è stato sottolineato¹⁰⁵, è funzionalistica, nella misura in cui essi divengono rilevanti per un particolare fine sociale coerente con l'ecologia politica” e, come tali, non possono essere oggettificati. E', cioè, la vocazione esistenziale del suo uso a rendere comune un bene¹⁰⁶, sia esso naturale, culturale, materiale o immateriale. Il paradigma è quello del valore d'uso, che soppianta il valore di scambio¹⁰⁷, connesso alla dimensione proprietaria tipica, legata a logiche di esclusione e concentrazione

soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri, i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per altri interessi, all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato”.

¹⁰⁵ Mattei, U. *I beni comuni*, cit., p. 54, il quale sottolinea come i beni comuni “richiedono perciò una percezione olistica, che ne colga appieno gli inestricabili nessi con la comunità di riferimento e con le altre comunità ad esser contigue o che ad essa si sovrappongono”.

¹⁰⁶ In questo senso, spiega Mattei, U. *I beni comuni*, cit., p. 54, “una piazza non è bene comune in quanto mero spazio urbanistico, ma lo è in quanto luogo di accesso sociale ed esistenziale”.

¹⁰⁷ Così Nivarra, L. *Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune*, in *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p.70, il quale, nell'arduo tentativo di individuare condizioni d'uso, della formula bene comune, il più possibile univoche, data “la latitudine del suo campo di applicazione”, individua la prima e fondamentale condizione d'uso nell'idea di sottrazione al mercato. “Il bene comune – afferma l'autore. Sarebbe un bene indisponibile a trasformarsi in merce, o se si preferisce, in cui il valore d'uso prevale sul valore di scambio”.

sovra del potere e si fonda, al contrario, sull'accessibilità diffusa e sulla condivisione solidale¹⁰⁸.

Tale formula, la cui forza suggestiva, come è stato sottolineato¹⁰⁹ ne ha determinato il successo e la cui enfasi, si fa notare, piuttosto che in un ritorno al pubblico, sta nella "tensione verso una alternativa in termini sociali, economici ed istituzionali, che si ponga oltre la contrapposizione pubblico/privato¹¹⁰", si consolida nell' espresso riconoscimento delle Sezioni unite¹¹¹

¹⁰⁸ Vedi Nervi, A. *Beni comuni ambiente e funzione del contratto*, cit., p.42 s., il quale sottolinea come rispetto al modello dominicale tradizionale la dottrina sui beni comuni introduca due ordini di innovazioni: la prima consiste nell'aver collocato al centro del dibattito il tema della gestione della risorsa "traducendo così in chiave moderna l'attributo "godimento" che compare nella definizione legislativa del concetto di proprietà"; la seconda innovazione consiste "nel superamento della dimensione puramente individualistica della proprietà con cui è stato da sempre impostato l'istituto dominicale". Sulla stessa linea anche Somma, A., *Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, cit., p. 464, il quale evidenzia come la discussione dei beni comuni si colloca sul piano della loro gestione.

¹⁰⁹ Nivarra, L. *Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune*, cit., p.70. Secondo l'autore "l'unico ambito disciplinare in cui essa designa un ordine di fenomeni e di problemi dai contorni definiti è quello della teoria economica, dove, almeno in una prima fase, i *commons* stanno ad indicare una categoria di beni connotati dalla loro genetica, ed inemendabile attitudine all'utilizzazione inefficiente", laddove, osserva l'autore, al di là delle revisioni successive, "l'orizzonte entro il quale il ragionamento sui beni comuni si colloca rimane, pur sempre, in larga misura, quello della "tragedia" (p. 69).

¹¹⁰ Marella, M.R. *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, in *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 11, la quale rileva come "in termini politici questa tensione, e l'aspirazione alla *riappropriazione* del comune ad essa inerente, trova una prima espressione nell'esigenza di assicurare la partecipazione delle comunità nella gestione delle risorse materiali come alla fruizione della conoscenza, ciò che significa anche recuperare i legami di solidarietà sociale attualmente affievoliti o compromessi e instaurarne di nuovi.(..) Sullo sfondo un'idea forte, non sempre resa esplicita: l'idea che i beni comuni appartengano *originariamente* alla collettività perché conservati e custoditi dalle comunità di generazione in generazione"

¹¹¹ Cass. Sez. un. 14 febbraio.2011. n. 3665, in *cortedicassazione.it*. Vedi in dottrina Carapezza Figlia, G. *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni unite*, cit., p. 524; Pellicchia, E. *Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune*, cit., p.575.

come insieme di beni, tra i quali rientrano i beni ambientali¹¹² che, “indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compita interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e che - per loro tale destinazione, appunto, alla realizzazione dello Stato sociale - devono ritenersi comuni”.

I beni comuni, in sostanza, si fanno portatori di una nuova razionalità che, superando la logica binaria della proprietà pubblica e privata, affonda le radici in quel “retrotterra non proprietario” dominato dal soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della persona¹¹³.

Si comprende, allora, come il dibattito generato dalla teorica dei beni comuni apra le porte all’idea di una comunità ecologica, quale dimensione qualitativa e relazionale, in cui i rischi di insostenibilità e disastro ambientale vengono aggirati dal consolidarsi di una ideologia ancorata alla logica dell’essere e della condivisione solidale intergenerazionale¹¹⁴, che affonda, pur

¹¹² In ordine all’inclusione delle risorse naturali tra i beni comuni, si fa notare come “le riflessioni sui beni comuni possono effettivamente fornire un importante contributo nella ricerca di modelli giuridici che siano non solo alternativi rispetto alla proprietà “napoleonica”, ma soprattutto idonei a ricostruire il rapporto tra uomo e risorse naturali alla luce delle esigenze e delle problematiche di stampo ecologico sollevate dalla realtà contemporanea”. Con specifico riguardo ai beni ambientali l’individuazione di modelli di gestione alternativi risulta più problematica data “l’esistenza di una pluralità di interessi rilevanti e nella conseguente esigenza di governarli” Così Nervi, A. *Beni comuni ambiente e funzione del contratto*, cit., p. 41-42.

¹¹³ Rodotà, S., *Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide*, in *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 311 ss.

¹¹⁴ Mattei, U., *I beni comuni*, cit., 52 ss., il quale sottolinea come in confini della stessa distinzione tra essere e avere, netti nella mentalità della modernità, vengono a sfumare sino a scomparire quasi del tutto in quella che descrive come comunità ecologica, fondata sul comune, che precede la modernità, dove - afferma l’autore - ”l’avere in comune non era distinguibile dall’essere in comune (...) la vita sembrava svolgersi in una dimensione che potremmo descrivere, senza alcun romanticismo, come ecologica e qualitativa (...). “Nel

sempre, le sue radici in quella rivoluzione personalista su cui si radica il tessuto valoriale costituzionale.

La prospettiva è quella esistenzialista. Alla astrazione del soggetto, impersonale e anonimo, succede la persona e la concretezza dei suoi bisogni, in quel mutamento concettuale fondato su quello che è stato emblematicamente definito il “costituzionalismo dei bisogni” e su di un principio di solidarietà intergenerazionale, quale principio costitutivo della convivenza¹¹⁵. La protezione delle utilità, in altri termini, lungi dal richiedere forme di protezione proprietaria, caratterizzate dal dominio sovrano ed esclusivo, si fonda, al contrario, sull’accesso condiviso.

Viene a delinarsi, allora, come caratterizzante ed autonoma, quella facoltà di accesso che, da una dimensione subalterna rispetto a quella dell’appartenenza, nella prospettiva esistenziale, assurge a nucleo centrale del regime dei beni c.d. comuni, i quali, quale che sia il titolo di appartenenza, realizzano le loro utilità attraverso l’accesso diffuso.

Emerge, secondo le parole dell’autore della riforma, una dimensione dell’accesso, quale “strumento che consente di soddisfare l’interesse all’uso del bene indipendentemente dalla sua appropriazione esclusiva”, che ritrova, nella stessa Carta costituzionale, una terza via rispetto allo schema binario della proprietà, sancito dall’art. 42. La proprietà, secondo tale impostazione, non si esaurisce nello *ius excludendi alios*, ma sembra rimodellarsi sul diritto a non essere esclusi dal godimento o dall’uso di taluni beni, secondo una logica inclusiva che, nel riconoscimento della coesistenza di una molteplicità di interessi, facenti capo ad una molteplicità di soggetti, passa attraverso

modello ecologico precedente la modernità” - osserva l’autore - “ogni rapporto, fondandosi sull’essere ben più che sull’avere (...), vedeva prevalere nettamente una dimensione qualitativa più che quantitativa” (p. 27 ss.).

¹¹⁵ Rodotà, S. *Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide*, cit., p. 331.

l'affermazione di una accessibilità disconnessa dalla titolarità¹¹⁶. Del resto, sono passati parecchi anni da quando autorevole dottrina¹¹⁷ evidenziava come l'esclusività, almeno tendenziale del godimento del proprietario, non fosse da ritenere essenziale ed assoluta, individuandosi forme di proprietà, come quelle quella dell'azienda dove i lavoratori hanno diritto a partecipare alla gestione e al godimento della stessa.

L'accesso, così, da situazione strumentale, si autonomizza e si eleva a diritto fondamentale della persona, funzionale alla definizione della posizione della persona nel contesto in cui vive, in grado di ridisegnare in modo alternativo la trama dei rapporti tra persone e beni¹¹⁸. La revisione del regime dei beni, in definitiva, con l'emergere di una nuova categoria di beni, si fa portatrice di una nuova razionalità, di un nuovo ordine che, secondo la dottrina autrice della proposta di riforma¹¹⁹, troverebbe consacrazione proprio in quella funzione sociale costituzionalmente fondata, che da limite ai poteri proprietari, assurge a strumento di definizione del suo contenuto, in grado di imporre nuove forme di gestione partecipativa attribuibile ad una moltitudine di soggetti.

La valorizzazione della funzione sociale, quale veicolo di attuazione di una solidarietà sociale che si compendia, come fu fin da subito sottolineato¹²⁰, nella realizzazione di "più equi

¹¹⁶ Rodotà, S. *Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide*, cit., p.314.

¹¹⁷ Perlingeri, P. *Introduzione alla problematica della "proprietà"*, Napoli, 1970, p. 60.

¹¹⁸ Rodotà, S. *Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide*, cit., p. 317.

¹¹⁹ Rodotà, S. *Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide*, cit., p. 315.

¹²⁰ Perlingeri, P. *Introduzione alla problematica della "proprietà"*, Napoli, 1970, p. 123ss, il quale così scriveva: "Sotto questo aspetto la funzione sociale è veramente riassuntiva di valori diversi che non sono soltanto valori economici come potrebbe sembrare a prima vista e infatti tutta la problematica della proprietà – come in genere tutta la problematica di quegli istituti che tradizionalmente sono stati considerati espressione di interessi egoistici ed esclusivamente privatistici, come appunto la proprietà e la responsabilità civile

rapporti sociali” e nel pieno sviluppo della personalità degli individui, ritrova nella teorica dei beni comuni nuovi e significativi canali di attuazione. L’interrogativo a suo tempo emblematicamente posto¹²¹ sulla proprietà, in ordine all’”essere” funzione sociale, piuttosto che “l’aver funzione sociale, che già, allora, fondava la sua articolata risposta nel pluralismo dello statuto proprietario, sembra trovare forti risvolti proprio nel terreno dei beni comuni, dove l’idea che la proprietà, piuttosto che abbia, sia, essa stessa, funzione sociale, vale a dire strumento di realizzazione di più equi rapporti sociali, nonché di sviluppo della persona, è insita nella loro stessa strutturazione.

Il rapporto tra persone e beni viene ridisegnato, dunque, secondo modelli disancorati dalla mediazione proprietaria e dalla appropriazione esclusiva e affidata all’accesso, in base a logiche tracciate dai diritti fondamentali della persona e dai bisogni della collettività. Nella dimensione relazione e qualitativa, la dicotomia essere ed avere, tipica della modernità, cede il passo ad una modalità dell’essere che delinea, una nuova relazionalità tra soggetto ed oggetto, la quale trascende la dimensione dell’avere e si caratterizza per l’essere in relazione. Nel paradigma dei beni comuni il rapporto tra soggetto ed oggetto si definisce, in definitiva, quale modalità dell’essere. La dimensione

(.) - non a caso è esattamente studiata in costante riferimento al principio della solidarietà sociale dettato nell’art. 2 della Costituzione. E la funzione sociale della proprietà non può essere a pieno compresa se non si tiene adeguato conto della solidarietà sociale che deve appunto oggi caratterizzare i rapporti tra soggetti privati e tra costoro e lo Stato; “solidarietà sociale” e “più equi rapporti sono due aspetti strettamente collegati, giacché non può esserci sostanziale ed effettiva solidarietà senza che si realizzi un equo rapporto sociale”.

¹²¹ Vedi Perlingieri, P. *Introduzione alla problematica della “proprietà”*, cit., p. 129 ss, il quale, in merito alla questione posta, “se cioè la proprietà “ha” funzione sociale o se, invece, “è” funzione sociale””, ritiene questa disputa peccare di generalizzazione, nel porre l’alternativa in riferimento a qualsiasi forma di proprietà. Conclude, pertanto, l’autore: “si è anche rilevato che proprio la dottrina che ha prospettato in termini più rigorosi questo problema ha insegnato che non esiste “la” proprietà, “una sola” proprietà, ma esistono diverse forme di proprietà; affermazione che non consente di porre lo specifico problema in termini generali, ma impone invece di prospettarlo in riferimento ad ogni singola forma di proprietà”.

dell'appartenenza non viene in rilievo. Non si ha un bene comune, si sottolinea efficacemente¹²², ma si è piuttosto parte del bene comune, nel senso che il bene, in quanto comune e funzionale al soddisfacimento di bisogni della persona, diviene una modalità dell'essere, una condizione dell'esistenza.

La teorica dei beni comuni si consolida, allora, nella prospettiva esistenzialista di tutela della persona.

5. Emblematica, come si evince chiaramente dal dibattito susposto, è, quindi, la categoria dei beni ambientali, i quali si affermano come condizioni dell'esistenza, elementi determinanti la qualità della vita individuale e collettiva. L'ambiente, primo fra i beni comuni, rivela pienamente la sua dimensione esistenzialista.

Le due prospettive, quella dei beni comuni e quella esistenzialista, si coniugano, in definitiva, in una nuova dimensione. L'ambiente, quale bene comune ed elemento determinativo dell'esistenza individuale e collettiva, se leso, legittimerà, tanto pretese individuali, quanto collettive. I danni prodotti da fenomeni di inquinamento ambientale, in quanto relativi ad un bene collettivo ed, al contempo, individuale, fonderanno, oltre le azioni pubbliche della collettività lesa, quelle individuali dei soggetti privati.

¹²² Scrive emblematicamente Mattei, U. *I beni comuni*, cit., p. 52-53: "Un bene comune a differenza tanto della proprietà privata quanto di quella pubblica (appartenente allo Stato proprietà demaniale), non può concepirsi come un mero oggetto, una porzione tangibile del mondo esterno. Non può essere colto con la logica meccanicistica e riduzionistica tipica dell'illuminismo, che separa nettamente il soggetto dall'oggetto. In una parola non può essere ricondotto all'idea moderna di merce. Il bene comune, infatti, esiste, soltanto in una relazione qualitativa. Noi non "abbiamo" un bene comune (un ecosistema, dell'acqua), ma in un certo senso "siamo" (partecipi del) bene comune (siamo acqua, siamo parte di un ecosistema urbano o rurale). La stessa separabilità fra l'essere e l'avere, così come quella fra il soggetto e l'oggetto, viene posta in discussione da una teoria politica che ponga al centro i beni comuni. Dal punto di vista fenomenologico, infatti, i beni comuni non possono essere colti se non liberando la mente dai più radicati fra gli schemi concettuali con cui siamo soliti interpretare la realtà".

Non si tratterà, come pure si è sostenuto¹²³, di ipotesi di danno c.d. dall'ambiente, quale danno a situazioni soggettive, personali o proprietarie, lese di riflesso da fenomeni di danno all'ambiente e tutelabili secondo le regole generali di responsabilità, di cui all'art. 2043 del codice civile, laddove una tale categorizzazione non ha ragion d'essere, ove si accoglie la concezione di danno all'ambiente, quale danno evento esistenziale.

Il danno c.d. dall'ambiente, in queste ipotesi, altro non sarebbe che lo stesso danno all'ambiente, quale lesione di quella frazione di bene ambientale, corrispondente all'interesse individuale ed integrante un elemento determinante la qualità della vita individuale e collettiva.

La presunta dicotomia danno all'ambiente e danno dall'ambiente¹²⁴, si confinerebbe, cioè, alle sole fattispecie di danno riflesso a situazioni soggettive, ai casi di lesioni personali o al danno alla proprietà privata ovvero alle perdite economiche, che possono venire lese di riflesso in conseguenza di fenomeni di inquinamento ambientale, così come prevede chiaramente la direttiva comunitaria, al considerando 14¹²⁵. Tale distinguo si dissolverebbe, invece, nell'identificazione unitaria del danno ambientale esistenziale, quale danno all'ambiente in sé, insieme delle condizioni integranti l'*habitat* esistenziale di ciascun individuo al contempo membro di una collettività.

In questa direzione, peraltro, si è da sempre indirizzata la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo che, nell'accogliere i ricorsi esperiti da cittadini lesi da fenomeni di inquinamento ambientale, ha riconosciuto la legittimazione

¹²³ Vedi Cass. pen.26 agosto 2016, n. 35610, in *tuttoambiente.it*: “la legittimazione degli enti territoriali e dei soggetti privati a costituirsi parti civili nei processi per reati ambientali, “ai casi in cui per effetto della condotta illecita abbiano subito un danno risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.”, considera il danno non patrimoniale ambientale, quale danno riflesso a diritti particolari, estraneo al danno all’ambientale che considera di natura pubblica, “come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente”.

¹²⁴ Si rinvia a Marcatajo, G. *Il danno ambientale esistenziale*, cit., p. 24 ss.

¹²⁵ La presente direttiva non si applica ai casi di lesioni personali, al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche e non pregiudica qualsiasi diritto concernente questi tipi di danni.

individuale, per violazione dell'art. 8 della Convenzione sul rispetto della vita privata e familiare, avallando la ricostruzione del danno ambientale, quale danno esistenziale, risarcibile come tale al singolo individuo¹²⁶.

La Corte ha, infatti, più volte, avuto modo di precisare in tali occasioni, la sottile, ma netta, distinzione che corre, nella configurazione del danno ambientale azionabile dal singolo, tra i danni riflessi alla salute, danni biologici che, sovente, ma non necessariamente, scaturiscono da fenomeni di inquinamento ambientale, dal danno ambientale in sé, come danno esistenziale, riconducibile al disposto dell'art. 8 della Cedu, che prescrive il rispetto della vita privata.

Secondo l'orientamento della Corte europea, il danno ambientale, laddove integri una lesione della qualità della vita individuale, alterandola a causa di fenomeni di disastro ambientale, a prescindere dall'accertamento di patologie clinicamente accertabili, si configura, di per sé, come danno esistenziale individuale, oltre che collettivo e, come tale, dovrà essere risarcito al singolo individuo, oltre che allo Stato, come rappresentante della collettività lesa.

E così, nel noto caso dei rifiuti in Campania, con sentenza del 10 gennaio 2012¹²⁷, la Corte europea ha accolto il ricorso di un gruppo di cittadini campani che, lamentando la cattiva gestione, da parte delle autorità italiane, del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti in Campania e la mancata diligenza delle autorità giudiziarie nel perseguire i responsabili,

¹²⁶ Nella medesima direzione sembra porsi la Corte di Cassazione italiana, laddove in un caso di inquinamento acustico, dovuto ad immissione di rumori oltre la soglia di tollerabilità, nell'applicare l'art. 844c.c. quale normativa generale, fa riferimento ad un danno alla qualità della vita, risarcibile indipendentemente dalla presenza di un danno biologico, richiamando l'art. 8 della Convenzione Cedu. Nelle parole della Suprema Corte si configurerebbe, sia pure implicitamente, la fattispecie di un danno esistenziale di natura ambientale (Cass. civ. 16.10. 2015, n. 20927 in www.deiustitia.it).

¹²⁷ Corte edu 10 gennaio 2012, n. 30765/08, Di Sarno e altri c. Italia, in unionedirittumani.it.

hanno denunciato la violazione dei loro diritti, garantiti dagli articoli 2,6,8, e 13 della Convenzione Cedu.

In particolare, la Corte, dopo aver respinto l'eccezione del Governo italiano, relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, rilevando come, in base alla normativa italiana soltanto il Ministero dell'Ambiente possa domandare riparazione del danno ambientale e che i cittadini possono soltanto sollecitarlo ad adire le autorità giudiziarie, con la conseguenza che i ricorsi previsti "non avrebbero permesso ai ricorrenti di avvalersi del pregiudizio derivante dai danni ambientali, riconosce loro il risarcimento dei danni, in violazione dell'art. 8.

La Corte afferma, infatti, "che i gravi danni ambientali possono incidere sul benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio in modo da nuocere alla loro vita privata e familiare", sottolineando come l'articolo 8, non si limita a costringere lo Stato ad astenersi da ingerenze arbitrarie", ma impone obblighi positivi, inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata.

Gli Stati, dichiara la Corte, hanno prima di tutto "l'obbligo positivo, in particolare nel caso di un'attività pericolosa, di mettere in atto una regolamentazione idonea alle specificità di detta attività, soprattutto a livello del rischio che potrebbe derivarne". Nel caso di specie, la "crisi dei rifiuti", che aveva colpito il comune campano, per cui era stato dichiarato lo stato di emergenza, aveva portato ad un "deterioramento della qualità della vita degli interessati" e, in particolare, "al loro diritto al rispetto della vita privata e del domicilio".

Quel che appare quanto mai incisivo nelle parole della Corte è che un tale danno, non si identifichi con il danno alla salute, ed è risarcibile indipendentemente da questo, laddove i ricorrenti non avevano lamentato di essere stati colpiti da patologie collegabili all'esposizione dei rifiuti. Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, sebbene la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi sulla questione dello smaltimento dei rifiuti in Campania, avesse sostenuto che un accumulo nelle strade e nelle aree di stoccaggio temporanee di quantitativi di rifiuti potesse costituire un pericolo per la salute

della popolazione locale (sentenza C- 297/08), nel caso in questione, poichè la vita e la salute dei ricorrenti non erano state minacciate, l' applicazione dell'art. 8 doveva essere applicato, anche mancando la prova di un grave pericolo per la salute¹²⁸. In altri termini, ai sensi dell'art. 8 CEDU, il danno alla qualità della vita, determinato da un fenomeno di inquinamento ambientale, non necessariamente deve tradursi ovvero presupporre un danno alla salute, per essere considerato risarcibile.

Dal ragionamento della Corte emerge, allora, chiaramente, come il danno ambientale denunciato, lungi dall'identificarsi con un danno alla salute, rilevi autonomamente, ai sensi dell'art. 8, quale danno alla qualità della vita, e, dunque, secondo la ricostruzione suggerita, quale danno ambientale esistenziale.

Nella medesima direzione, più di recente, la Corte europea, nella nota sentenza Cordella¹²⁹, chiamata nuovamente a pronunciarsi per il caso dell'ex Ilva di Taranto, sul ricorso presentato da 180 cittadini dei comuni delle zone interessate dal disastro ambientale, per violazione dell'art. 8 della Convenzione. La Corte europea, analogamente, respinge l'eccezione del governo relativa al mancato esperimento delle vie interne¹³⁰,

¹²⁸ Già in passato la Corte si era pronunciata similmente, accogliendo i ricorsi presentati, per violazione dell'art. 8 della Convenzione CEDU, riconoscendo il danno alla qualità della vita determinato da fenomeni di inquinamento ambientale connessi ad attività pericolose in quanto inquinanti. Vedi Corte edu 19 febbraio 1998, n. 14967/89, Guerra ed altri c. Italia, in *dirittiuomo.it*; Corte edu 9 dicembre 1994, n. 16798/90 Lopez Ostra c. Spagna, in *rassegnapenitenziaria.it*.

¹²⁹ Corte edu 24 gennaio 2019, n. 54414/13, Cordella c. Italia, in *penalecontemporaneo.it*.

¹³⁰ La Corte rammenta inoltre che, in virtù della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, espressa nell'articolo 35 § 1 della Convenzione, un ricorrente deve avvalersi dei ricorsi normalmente disponibili e sufficienti per permettergli di ottenere riparazione delle violazioni da lui dedotte, restando inteso che spetta al Governo, che eccepisce il mancato esaurimento, convincerla che il ricorso evocato era effettivo e disponibile, sia in teoria, che in pratica, all'epoca dei fatti, ossia che era accessibile e poteva offrire al ricorrente la riparazione per quanto da lui lamentato, e presentava prospettive ragionevoli di successo (si vedano, tra altre, Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, Recueil, § 66, e Giacobbe e altri c. Italia, n. 16041/02, § 63,

rilevando come i numerosi rapporti e studi scientifici a disposizione della Corte avevano, peraltro, attestato, questa volta, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività produttiva della società Ilva di Taranto e la situazione sanitaria compromessa, concludendo che "L'inquinamento ha avuto senza dubbio conseguenze nefaste sul benessere dei ricorrenti interessati". Nell'accogliere il ricorso per violazione dell'art.8 della Convenzione, la Corte ha nuovamente ribadito il principio secondo cui i "danni gravi arrecati all'ambiente possono compromettere il benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio in modo tale da nuocere alla loro vita privata¹³¹". Se, cioè, secondo i giudici europei, l'articolo 8

15 dicembre 2005). Del resto, secondo i «principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti», alcune circostanze particolari possono dispensare il ricorrente dall'obbligo di esaurire i ricorsi interni che gli sono offerti (Selmouni, sopra citata, § 75). 122. Nella fattispecie, la Corte osserva che le doglianze dei ricorrenti riguardano l'assenza di misure volte ad assicurare il disinquinamento del territorio in questione. Essa rileva, altresì, che il risanamento della zona interessata è un obiettivo perseguito da più anni dalle autorità competenti, ma senza successo. Tenuto conto anche degli elementi presentati dai ricorrenti e in assenza di precedenti giurisprudenziali pertinenti, la Corte ritiene che nessun tentativo di natura penale, civile o amministrativa possa rispondere a tale obiettivo nel caso di specie. 123. In questo contesto, la Corte non può ignorare l'immunità penale e amministrativa accordata all'amministratore straordinario nell'attuazione delle misure raccomandate dal piano ambientale (prevista dal decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2015 – paragrafo 58 supra), e l'estensione di tale immunità al futuro acquirente dell'edificio (paragrafo 67 supra).

¹³¹ "A questo proposito, la Corte rammenta anche che, nelle cause in cui la nozione di soglia di gravità è stata specificamente esaminata in materia di ambiente, la Corte ha ritenuto che una doglianza difendibile dal punto di vista dell'articolo 8 può sorgere se un rischio ecologico raggiunge un livello di gravità che riduce notevolmente la capacità del ricorrente di godere del proprio domicilio o della propria vita privata o familiare. La valutazione di tale livello minimo in questo tipo di cause è relativa e dipende da tutti gli elementi della causa, in particolare dall'intensità e dalla durata delle nocività e dalle conseguenze fisiche o psicologiche di queste ultime sulla salute o sulla qualità di vita dell'interessato (Fadeieva, sopra citata, §§ 68 e 69, Dubetska e altri c. Ucraina, n. 30499/03, § 105, 10 febbraio 2011, e Grimkovskaya c. Ucraina, n. 38182/03, § 58, 21 luglio 2011)".

non si limita a ordinare allo Stato di astenersi da ingerenze arbitrarie, ma “a questo impegno negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata¹³², laddove queste non vengano adottate, il danno subito dalla popolazione non può rimanere privo di risposta risarcitoria e va, pertanto, risarcito, ai singoli individui che reclamano tutela. Del resto, come si è rilevato¹³³, l’attribuzione della legittimazione esclusiva allo Stato, quale ente esponenziale istituzionalmente più elevato, il quale pure si rivela “il più adatto a rappresentare tutti gli interessi individuali lesi e le loro interrelazioni dinamiche, senza che sia necessario misurare il danno particolare sofferto da ciascuno”, non sfugge, come dimostrano i casi ricorsi, dal pericolo di inerzia totale.

La tutela individuale potrebbe, allora, derivare da una coerente ricostruzione del danno ambientale, come danno evento esistenziale e sembra consolidarsi come necessità, non solo per le generazioni presenti, ma anche a nome delle generazioni future. Si tratta, infatti, di un danno, quello ambientale esistenziale, che può essere ragionevolmente e prevedibilmente patito anche dalle generazioni future, per le quali le generazioni presenti sono chiamate, quindi, ad agire in rappresentanza, in nome di un principio di responsabilità che affonderebbe le sue radici in quella solidarietà intergenerazionale, considerata, nell’ordito costituzionale interno ed europeo, l’elemento costitutivo della convivenza.

In questa prospettiva l’ambiente diviene l’oggetto di un diritto delle generazioni future, cioè di soggetti astratti che in quanto

¹³² Osserva la Corte “Gli Stati hanno anzitutto l’obbligo positivo, in particolare nel caso di un’attività pericolosa, di mettere in atto una legislazione adattata alle specificità di tale attività, in particolare al livello di rischio che potrebbe derivarne. Tale legislazione deve disciplinare l’autorizzazione, la messa in funzione, lo sfruttamento, la sicurezza e il controllo dell’attività in questione, nonché imporre a ogni persona interessata da quest’ultima l’adozione di misure di ordine pratico idonee ad assicurare la protezione effettiva dei cittadini la cui vita rischia di essere esposta ai pericoli inerenti al settore in causa”.

¹³³ A. Gambaro, *I beni*, cit., p.384.

privi della possibilità di esercitare tale diritto, necessitano di strumenti rappresentativi per la promozione di iniziative a tutela dell'ambiente. Seppure non possono sottacersi le criticità connesse all'idea stessa di un diritto in capo a soggetti differenti dalle persone fisiche o giuridiche esistenti, laddove lo stesso articolo 2 della Costituzione, sovente utilizzato per l'affermazione di qualsiasi diritto ulteriore a quelli contemplati dalle altre specifiche disposizioni del testo costituzionale, circoscrive pur sempre la titolarità all'uomo singolo esistente o a formazioni sociali già esistenti, non può disconoscersi la possibilità di una tutela. Si è tentato così di configurare l'integrità e la salubrità ambientale quale oggetto di soli doveri giuridici senza correlarli ad alcun diritto soggettivo, in linea con gli input provenienti dalla stessa Carta costituzionale che, con riferimento a beni come il patrimonio culturale, il progresso e la difesa della Patria, indicherebbe piuttosto che titolari di diritti, l'esistenza di doveri giuridici intesi come necessità di comportarsi in un determinato modo, rispetto ai quali possono essere del tutto assenti delle situazioni di pretesa. La tutela intergenerazionale dell'ambiente, allora, si configurerebbe quale dovere connesso alla collocazione di ogni uomo nella storia, che avendolo ricevuto da chi è venuto prima, ha il dovere di non deteriorarlo per rispetto nei confronti di questi ed, al contempo, avrebbe il dovere di trasferirlo integro a chi viene dopo¹³⁴.

A ben vedere, la configurabilità e rappresentanza di situazioni soggettive in capo a soggetti non ancora venuti ad esistenza ma identificabili come potenziali centri di interessi futuri individuabili non sarebbe, certo, estranea al nostro ordinamento, che contempla meccanismi di protezione di interessi futuri e riconosce forme di rappresentanza. Se il diritto a nascere come individuo sano viene, pacificamente, consolidato nella giurisprudenza che tutela il concepito, allo stesso modo non può disconoscersi il

¹³⁴ Sul punto vedi in senso critico sulla possibilità attuale di una tutela intergenerazionale Bifulco, R. *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 111ss; Vedi anche Lombardi R. *Ambiente e mercato: note minime per una nuova prospettiva di indagine sui beni comuni*, in Ferrara, R. e Sandulli, M. A. *Trattato di diritto dell'ambiente*, cit., p.76

diritto delle generazioni nasciture ad una esistenza che sia dignitosa, per la qualità dell'ambiente in cui sarà destinata a vivere. Che la qualità dell'ambiente futuro non venga compromessa da fenomeni di inquinamento o di sfruttamento irrazionale ed iniquo di risorse, appare, cioè, una necessità che non può non responsabilizzare le generazioni presenti¹³⁵.

Si giunge così a determinare una sorta di legittimazione collettiva che travalica, tanto i confini temporali, estendendosi anche all'ambiente futuro, quanto spaziali, travalicando i limiti segnati dalla sovranità statale. Trattandosi di risorse comuni all'intera umanità, esse, quale patrimonio dell'umanità, non potrebbero non coinvolgere la stessa in una responsabilità solidale, che chiama tutti gli Stati, al di là della sovranità. In quest'ottica, ad esempio, il noto disastro ambientale prodotto dalla petroliera americana alla foresta amazzonica ecuadoriana, nel noto caso Chevron – Texaco, coinvolgendo beni che appartengono al patrimonio dell'umanità, dovrebbe responsabilizzare in egual misura tutti gli Stati.

Il punto di domanda giunge, allora, sino ad una presunta legittimazione delle medesime risorse ambientali.¹³⁶ Una tale possibilità non sarebbe, peraltro, così lontana in una prospettiva esistenzialista. L'ambiente, da merce soggetta a logiche di calcolo, ancorate all'analisi costi-benefici che, nell'internalizzare esternalità negative, rischiano comunque di risolversi in autorizzazioni ad inquinare, nella prospettiva esistenzialista, diviene persona capace di chiedere tutela¹³⁷.

¹³⁵ In questa direzione la Corte Suprema delle Filippine ha riconosciuto con sentenza del 30.7. 93, la legittimità processuale di un'azione collettiva promossa da alcuni minori "a nome proprio, a nome della generazione presente e delle generazioni future", riconoscendo nella distruzione della foresta tropicale la lesione di un diritto umano all'ambiente salubre. Vedi M. Pennasilico, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 57.

¹³⁶ U. Mattei -A. Quarta, *Punto di svolta*, cit., p. 206 Il grande interrogativo diviene oggi, secondo gli autori, il seguente: "Le risorse naturali, vittime dirette, del danno ambientale, possono ottenere rimedi giuridici adeguati?"

¹³⁷ Sul punto vedi A. Gambaro, *I beni*, cit., p. 376 ss., il quale sottolinea come gran parte dell'inquinamento ambientale dipenda dalle tecnologie utilizzate e che quelle a minor impatto ambientale, in quanto più costose,

E' indubbio che il sistema della responsabilità ambientale, ancorato al principio del chi inquina paga, in ragione i meccanismi ex post propri della responsabilità, finisca col risolversi in una sorta di autorizzazione ad inquinare, che, internalizzando il costo del danno quale esternalità negativa, è in grado poi di scaricarlo sulla collettività, attraverso l'aumento dei prezzi della produzione industriale¹³⁸. In questa prospettiva si propone, da parte della dottrina più avveduta¹³⁹, una lettura ecologica della responsabilità ambientale e dello stesso principio del chi inquina paga, la quale sola può garantire una tutela effettiva dei diritti delle generazioni future.

difficilmente vengono adottate. In tal senso, la ratio del principio del chi inquina paga e della responsabilità civile per danno ambientale dovrebbe essere quella di ridurre le esternalità negative, facendo sì che il costo del risarcimento sia tale da rendere economicamente conveniente l'uso delle tecnologie a minor impatto ambientale.

¹³⁸ U. Mattei -A. Quarta, *Punto di svolta*, cit. p. 204 ss., il quale, rileva come anche il principio precauzionale, così come quello del chi inquina paga, muovendo dalla riduzione del danno ambientale a merce, consente di ripercuotere i costi ambientali precauzionali sui clienti nella struttura dei prezzi. Scrive l'autore: "Le grandi società possono decidere di accollarsi i costi ambientali legati alla produzione, dopo aver esaminato variabili economiche quali la loro capacità di assicurare i danni, l'eventualità di dover pagare i danni punitivi e il loro ammontare e la probabilità reale che le vittime adiscano i tribunali. In tale scenario, il risarcimento ex post risulta perfettamente funzionale nell'ambito di sistemi di mercato, basati sulla concorrenza e opera quale regola che influisce sui prezzi, indipendentemente dall'effettivo verificarsi dei danni".

¹³⁹ U. Mattei -A. Quarta, *Punto di svolta*, cit. p. 205, i quali sottolineano come "La riduzione effettiva dell'ambiente a merce è qui dilagante, come se l'attribuzione di un valore monetario alle risorse naturali potesse ovviare ai problemi ambientali da cui è affetta la nostra civiltà (...). Una lettura ecologica del principio del chi inquina paga e della responsabilità oggettiva in materia di diritto ambientale parte da una diversa rappresentazione della relazione complessa tra individuo, collettività e natura. Non è sufficiente una prospettiva basata sui diritti umani soggettivi (ciascuno ha il diritto di vivere in un ambiente salubre): gli interessi collettivi delle comunità ecologiche (compresi gli esseri umani e non umani) e dei gruppi umani informali vanno considerati al di fuori del paradigma dell'utilità e del valore di mercato".

La riconduzione dell'ambiente alla categoria dei beni comuni apre, allora, nuove prospettive¹⁴⁰ e si coniuga con quella vocazione esistenzialista, che lo colloca all'apice della gerarchia valori costituzionale.

La ricostruzione del bene ambiente, quale valore costituzionale trasversale afferente alla persona pone, tuttavia, l'ambiente in una posizione peculiare nella categoria dei beni comuni, reclamando un intervento ¹⁴¹ in grado di aprire nuovi

¹⁴⁰ U. Mattei -A. Quarta, *Punto di svolta*, cit. p. 85, "L'armonizzazione delle leggi umane con i principi dell'ecologia richiede come minimo lo sviluppo di un settore dei beni comuni e delle istituzioni ad esso associate, solido e tutelato legalmente. Occorre partire dalla base del pensiero ecologico, coltivare la diversità, la resilienza e reti sociali che permettano di cambiare il mondo dal basso".

¹⁴¹ E' attualmente in discussione in Parlamento un disegno di legge su Beni comuni e ambiente (Disegno di Legge, il n. 1436 del 2019, intitolato "Modifiche al codice civile in materia di beni comuni e di contenuti del diritto di proprietà" in <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/52110.pdf>). L'obiettivo prefissato è quello di cambiare il contesto giuridico attualmente disciplinato dal Libro III del Codice civile, «Della proprietà», cercando di dare una definizione al concetto di bene comune ed offrire quel contesto giuridico idoneo ad accogliere tale categoria. L'art. 1 del d.d.l., sulla scia dei lavori della Commissione Rodotà, definisce come bene comune, un bene che per sua natura e funzione soddisfa i bisogni e i diritti fondamentali della generazione presente e futura, tenuto conto dello sviluppo economico attuale che deve avvenire di pari passo con uno sviluppo sostenibile. È prevista la partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni comuni e, significativamente, nella prospettiva qui suggerita, la loro legittimazione ad agire per la loro tutela, superando così il limite della legittimazione esclusiva dello Stato. Si tratterebbe di beni di proprietà collettiva demaniale caratterizzati dal fatto di non poter essere oggetto di privatizzazione o svendita. Verrebbero abrogati i commi secondo e terzo dell'art. 826 del c.c., che disciplina il patrimonio indisponibile dello Stato. L'art. 3 sancirebbe una distinzione dei beni indicati nelle parti abrogate dell'art. 826 c.c., in beni demaniali e comuni. Di particolare rilievo l'art. 4 diretto a realizzare il nuovo "contesto giuridico" nel quale verrebbero collocati i beni comuni, ridimensionando in particolare i poteri del proprietario privato previsti dall'art. 832 del c.c., alla luce degli articoli 41 e 42 della Costituzione. Con l'art. 5 verrebbe poi modificato il dettato dell'art. 948 del c.c., escludendosi

scenari in merito alla sua tutela ed ai margini di azionabilità delle pretese. Alla luce delle riflessioni maturate sembra emergere improrogabile la necessità di una riforma dell'intero settore dei beni che, nel raccogliere le istanze culturali risvegliate dal dibattito sui beni comuni, disciplini la nuova categoria, valorizzando le peculiarità dell'ambiente come bene esistenziale.

l'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione allorquando la funzione sociale della cosa non venga perseguita per dolo o colpa del proprietario